

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— X LEGISLATURA ————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

————

747° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1991

————

INDICE**Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
4ª - Difesa	»	6
5ª - Bilancio	»	9
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	17
10ª - Industria	»	23
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	25

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	43
Assistenza sociale	»	49

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	54
4ª - Difesa - Pareri	»	63
5ª - Bilancio - Pareri	»	64
10ª - Industria - Pareri	»	69
11ª - Lavoro - Pareri	»	70
12ª - Igiene e sanità - Pareri	»	71
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	»	72

ERRATA CORRIGE

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	74
---------------------------	-------------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1991

383ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GUIZZI

*Interviene il sottosegretario di Stato alle finanze Merolli.**La seduta inizia alle ore 15,30.***IN SEDE CONSULTIVA**

Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze (80-308-1453-B), approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Scevarolli ed altri; Santalco ed altri e modificato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore SANTINI, premesso che l'esame del provvedimento è stato rimesso alla sede plenaria su richiesta del Gruppo comunista-PDS, rileva che il disegno di legge, già oggetto di un approfondito dibattito nel corso dell'esame del Senato, è stato modificato in più punti dalla Camera dei deputati. Nell'illustrare tali modifiche, il relatore si sofferma in particolare su un emendamento al comma 1 dell'articolo 3 (concernente l'ufficio del segretario generale), introdotto dall'altro ramo del Parlamento. La nuova disposizione - egli rileva - sancisce che l'incarico di segretario generale non può essere conferito a chi abbia rivestito funzioni di Governo, sia appartenuto ad organi giurisdizionali o sia stato investito di funzioni di controllo nella pubblica amministrazione, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione di tali uffici, estendendo l'applicabilità di tale previsione anche all'ufficio di segretario generale della Presidenza del Consiglio e di Ministeri, ove previsto. Pur nella consapevolezza dei dubbi di legittimità che potrebbero essere avanzati a tale specifico riguardo, il relatore fa osservare che il Governo ha rappresentato, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, la necessità di giungere tempestivamente all'approvazione definitiva del disegno di legge in esame, attesa la inadeguatezza dell'amministrazione delle finanze in relazione ai compiti che è oggi chiamata a svolgere ed agli attuali bisogni del paese. Per questi motivi, il relatore raccomanda

l'espressione di un nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, al fine di consentirne la tempestiva conclusione dell'*iter*.

Si apre il dibattito.

Il senatore ACQUARONE osserva preliminarmente che l'articolo 3 (relativo all'istituzione del Segretario generale) del disegno di legge in titolo desta notevoli perplessità ed esprime l'avviso che alcune modifiche ivi introdotte dalla Camera dei deputati risultino lesive degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Egli condivide le valutazioni del relatore su tale aspetto, ma esprime anche forti dubbi sull'opportunità della disposizione che, fissando a cinque anni la durata in carica dell'organo, delinea una figura di segretario generale a carattere permanente, probabilmente ricalcando, in modo peraltro non del tutto convincente, analoghe figure esistenti presso altri ordinamenti. Inoltre l'innovazione introdotta dalla Camera dei deputati, secondo la quale la disciplina della legge 24 gennaio 1978, n. 14, relativa al controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, si applica alla nomina del segretario generale in tutti i dicasteri ove esso sia previsto, configura, a suo avviso, un vero e proprio straripamento di potere da parte dell'organo legislativo in una sfera di attribuzioni propria dell'Esecutivo. Auspica pertanto che su tali punti venga formulata una specifica osservazione nel testo del parere.

Una grave lesione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, rispettivamente sotto il profilo della ragionevolezza e del buon andamento dell'amministrazione, è invece da ravvisare - secondo il senatore Acquarone - nell'estensione della normativa dettata specificamente per il segretario generale del Ministero delle finanze, all'ufficio di segretario generale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e presso gli altri Ministeri, ove previsto dai rispettivi ordinamenti.

Riferendosi in particolare alla figura del Segretario generale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, egli rileva che la modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento da un lato configura una ingiustificata posizione di incompatibilità per i magistrati ordinari ed amministrativi nominati a tale ufficio, e dall'altro, estendendo anche la già richiamata norma sulla durata in carica dell'organo, vanifica la natura eminentemente fiduciaria del rapporto tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Segretario generale, con ciò contraddicendo all'intenzione manifestata su questo tema dal legislatore nel corso del dibattito conclusosi con il varo della legge n. 400 del 1988. Per queste ragioni, egli ritiene che l'espressione di un parere favorevole debba essere condizionata alla soppressione di tali disposizioni.

Il relatore SANTINI, dopo aver rilevato che le argomentate obiezioni del senatore Acquarone sembrano incidere più su una valutazione di opportunità del provvedimento che sui profili di costituzionalità di esso, propone di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame, stante la concomitanza di altri impegni connessi all'attività parlamentare.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope (3000), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento)

Riferisce alla Commissione il senatore ACQUARONE il quale, dopo aver osservato che il disegno di legge in titolo risente dell'incertezza che caratterizza in larga misura la legislazione in materia penale, rileva la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza, stante anche la controversa giurisprudenza sull'obbligatorietà dell'arresto per chi sia trovato in possesso di modeste quantità di talune sostanze stupefacenti o psicotrope.

Senza discussione e all'unanimità, la Commissione conferisce al relatore ACQUARONE l'incarico di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di costituzionalità del decreto-legge n. 247.

La seduta termina alle ore 15,45.

DIFESA (4ª)

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1991

159ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

FERRARA Maurizio

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mastella.**La seduta inizia alle ore 15,40.***IN SEDE DELIBERANTE****Cappuzzo ed altri: Modifica dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (2989)**

(Discussione e rinvio)

Il relatore, senatore IANNI, fa presente che il disegno di legge si propone di estendere l'ambito di applicazione della norma che stabilisce l'esclusione dall'aspettativa per riduzione quadri (per gli ufficiali generali Capi di Stato Maggiore, Comandanti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e per il Segretario generale della difesa - Direttore nazionale degli armamenti) al Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate. Quest'ultimo riveste tale carica (di diritto) in quanto ufficiale generale più anziano delle tre Armi rappresentate nel predetto Consiglio che, accanto al comitato dei Capi di Stato maggiore, è l'altro importante organo consultivo del Ministro della difesa. Al Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate (proprio per la delicatezza e la rilevanza consultiva dell'organo) spetta la cosiddetta «quarta stella»; ma, paradossalmente, egli è l'unico dei generali (che si fregia di tale distintivo) che viene posto anticipatamente in ausiliaria per riduzione quadri prima del raggiungimento del limite di età previsto per il grado di Generale di corpo d'armata (o equiparato) nell'ambito di ciascuna Forza armata. Questa peculiarità comporta che spesso la rotazione nell'incarico divenga frenetica e i Presidenti dell'organo possano rimanere in carica anche soltanto per pochi mesi; con ciò compromettendo le stesse funzioni consultive e l'efficienza del Consiglio.

Il relatore Ianni fa poi osservare che il provvedimento appare in linea con le indicazioni fornite dalla Commissione, laddove, in sede di

elaborazione (da parte di un apposito comitato ristretto) di una bozza di nuovo testo per i disegni di legge di riforma dei vertici militari, si è esplicitamente prevista la definizione di un periodo minimo di permanenza nella carica di presidente del citato Consiglio superiore; previsione ulteriormente confermata dal disegno di legge n. 2539 (Riordinamento della struttura della difesa), il cui articolo 9 sottolinea anch'esso l'esigenza di «assicurare il massimo rendimento nell'attività del Consiglio» determinando anche il periodo minimo di permanenza nelle cariche di presidenza.

Per tali considerazioni, tenuto conto della già richiamata normativa vigente anche per i Comandanti generali dei Carabinieri e della Guardia di finanza, conclude chiedendo che la Commissione si pronunzi favorevolmente sul provvedimento che, tra l'altro, non comporta alcun onere finanziario per lo Stato.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione affari costituzionali non ha ancora espresso il prescritto parere sul disegno di legge. La Commissione conviene, pertanto, sull'opportunità di rinviare l'ulteriore trattazione alla seduta di domani.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma di ammodernamento pluriennale dello Stato maggiore dell'Esercito relativo all'acquisizione del sistema lanciarazzi leggero FIROS/30 (R 139 b, 4°)
(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 4 ottobre 1988, n. 436) (Esame e rinvio)

Il relatore, senatore IANNI, ricorda preliminarmente che, per quanto riguarda il supporto di fuoco terrestre, l'Esercito italiano dispone di artiglierie monotubo di calibro 105, 155 e 203 mm. Quelle dei primi due calibri appaiono ormai tecnologicamente superate, in quanto introdotte in servizio negli anni '50. Si tratta, pertanto, di una situazione chiaramente deficitaria, ulteriormente appesantita per le ristrutturazioni in senso riduttivo dello strumento militare terrestre. A tale situazione lo Stato Maggiore dell'Esercito intende far fronte privilegiando le c.d. «armi di saturazione», vale a dire i sistemi lanciarazzo multipli.

Il programma in esame, prosegue il relatore, fa riferimento al sistema FIROS/30, prevedendo due distinte fasi: la prima, di natura sperimentale, concerne la realizzazione di una batteria-prototipo entro il 1992; la seconda riguarda invece la vera e propria fase di approvvigionamento da avviare nel 1995. Sottolinea inoltre che l'introduzione nelle nostre Forze Armate del FIROS/30 (n. 60 batterie, a programma ultimato) non intaccherà i «tetti» stabiliti per l'Italia dal Trattato CFE dal momento che quando il sistema entrerà definitivamente in linea avrà luogo la contemporanea dismissione di altrettanti pezzi di artiglieria di più vecchia concezione (quali i pezzi da 155 mm).

Dopo aver ricordato che le Forze armate della Germania e della Spagna adottano già sistemi lanciarazzi multipli e che tuttavia un

approfondito studio comparativo ha permesso di ritenere sicuramente migliore il sistema FIROS/30 (di concezione e realizzazione interamente nazionali), il relatore fa presente che l'onere finanziario graverà sul capitolo 4011 dello stato di previsione del Ministero della difesa e sarà pari a 40 miliardi per l'anno 1992 per l'acquisizione di una batteria sperimentale (prototipo) e complessivamente ad altri 400 miliardi, a decorrere dall'anno finanziario 1995 sino al 1999, per l'introduzione di tre gruppi dell'intero sistema (per complessivi 60 «moduli»).

Le industrie interessate sono la SNIA-BPD e la FIAT-IVECO. La prima società realizzerà il lanciatore, i sistemi elettronici di bordo ed il munizionamento; la seconda produrrà i veicoli su cui installare i sistemi d'arma. La produzione si incentrerà per il 70 per cento nell'area centro-meridionale (stabilimento SNIA-BPD di Colleferro) e per il restante 30 per cento nel nord (FIAT-IVECO di Bolzano).

Rilevato che l'esigenza di dotare l'Esercito di un più moderno sistema d'arma è già stata, ovviamente, positivamente valutata dal Comitato dei Capi di Stato Maggiore sin dal 1989 ed è perfettamente in linea con le attuali tendenze di politica militare nazionale, volte a privilegiare la qualità e la tecnologia più avanzata a fronte della riduzione delle Forze in termini quantitativi (sia per quanto riguarda i mezzi che per quanto concerne gli uomini), conclude proponendo che la Commissione si esprima in senso favorevole.

Apertasi la discussione, ha la parola il senatore POLI, il quale fa presente che già in numerosi Paesi si è provveduto a sostituire l'artiglieria convenzionale con i sistemi lanciarazzi. Poichè, inoltre, il programma appare coerente con un eventuale futuro «modello di difesa», esprime avviso favorevole.

Il senatore CAPPUZZO, dopo essersi associato alle considerazioni svolte dal senatore Poli, fa notare che il progetto in questione avrebbe dovuto essere realizzato già da qualche anno e che, oltretutto, si pone in linea con il processo di riduzione degli armamenti. Si augura, quindi, che la Commissione accolga l'invito del relatore e si esprima favorevolmente.

Il seguito della trattazione è, quindi, rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente Maurizio FERRARA avverte che, nella seduta già convocata per domani, 2 ottobre 1991, alle ore 15, avrà luogo altresì l'elezione del Presidente della Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

BILANCIO (5°)

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1991

272ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

ANDREATTA

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Rubbi.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1991 (2892)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il presidente ANDREATTA richiede preliminarmente se il Governo è in grado di fornire informazioni circa il contenuto dei fondi speciali della legge finanziaria per il 1992, al fine di valutare, alla stregua del medesimo, le proposte emendative riferite al disegno di legge di assestamento all'esame.

Il sottosegretario RUBBI risponde di non essere attualmente in grado di fornire tali informazioni. Tuttavia osserva che il provvedimento di assestamento non dipende dalla configurazione della legge finanziaria per il prossimo anno.

Il presidente ANDREATTA fa presente che tuttavia da tale ultimo provvedimento dipende in buona parte l'atteggiamento parlamentare relativamente all'assestamento.

Ad avviso del relatore CORTESE sarebbe opportuno rinviare a domani il seguito dell'esame sull'assestamento, al fine di valutare ponderatamente il contenuto del disegno di legge finanziaria, tenendo conto che alcuni accantonamenti di fondo globale di cui si propone la cancellazione potrebbero essere confermati oppure no dalla finanziaria prossima.

Ad avviso del senatore VIGNOLA occorre tener conto anche dell'intenzione del Governo di rifinanziare la legge n. 64 del 1986 utilizzando risorse destinate alla prosecuzione degli interventi nei territori colpiti da eventi sismici.

Il senatore BOLLINI, nel concordare con il relatore, sottolinea i motivi di preoccupazione riferiti al vuoto della manovra per il 1991.

Concorda con il relatore anche il senatore DE VITO che manifesta soddisfazione per il fatto che sia stato recepita dal Governo la preoccupazione della Commissione relativa al vuoto nelle entrate del 1991.

Ha quindi ulteriormente la parola il sottosegretario RUBBI, per ricordare come il Governo concordi con la necessità di provvedere in via legislativa alla copertura delle future sentenze della Corte costituzionale che comportassero nuovi oneri. Tuttavia, limitatamente alla sentenza concernente la perequazione dei trattamenti pensionistici dei dirigenti, di cui all'articolo 3 del disegno di legge, il Governo ritiene di dover tener fermo il testo del disegno di legge di assestamento, provvedendo dunque in via amministrativa. Ciò non vale ovviamente per gli arretrati, per i quali è previsto un apposito accantonamento nella prossima finanziaria.

Circa la sottostima delle entrate, fa presente che il Governo ha predisposto misure legislative, tendenti ad anticipare per circa 3.500 miliardi gli acconti IRPEF di novembre. Tale manovra, realizzandosi all'interno del capitolo di bilancio concernente l'IRPEF, non verrà evidenziata in un autonomo emendamento all'assestamento, pur avendo carattere di grande significatività. Ulteriori incrementi di entrate deriveranno dagli aumenti delle imposte sui certificati di deposito.

Chiede in conclusione a nome del Governo l'approvazione del provvedimento, nel testo presentato, comprensivo degli emendamenti governativi, di cui si è dato già conto nella precedente seduta.

Interviene il presidente ANDREATTA che in primo luogo prende atto dell'intenzione del Governo di presentare un provvedimento legislativo in tema di copertura finanziaria delle future sentenze della Corte costituzionale comportanti oneri.

Fa poi presente che l'assestamento per il 1991, introducendo un elemento di novità rispetto al passato, dà conto in modo esplicito degli effetti a carico del bilancio dello Stato derivanti dalla esecuzione della sentenza n. 1 del 1991 della Corte costituzionale in materia di trattamento economico dei dirigenti in quiescenza; si tratta di un onere in ragione di anno dell'ordine di 520 miliardi.

Da un punto di vista contabile gli equilibri incorporati nella proposta di assestamento presentata a giugno consentivano in qualche modo di sostenere che il carattere sostanzialmente compensato delle entrate dei primi due titoli e delle spese correnti era tale da fornire una qualche garanzia di copertura su base pluriennale degli effetti della citata sentenza.

Ciò tuttavia non esclude che in termini di responsabilità delle determinazioni aventi effetti sulla finanza statale, nonché dal punto di vista di una piena trasparenza del circuito della quantificazione degli oneri e della indicazione dei corrispettivi mezzi di copertura, quale stabilito dall'art. 11-ter della legge n. 362 del 1988, sarebbe stato oltremodo auspicabile che la questione venisse trattata e risolta in uno specifico disegno di legge. Questa impostazione avrebbe il vantaggio di chiarire meglio che gli effetti finanziari delle sentenze della Corte costituzionale, ove producano conseguenze suscettibili di incidere in modo rilevante sugli equilibri del bilancio approvato, devono essere sottoposti ad un esplicito scrutinio di copertura, prima di essere immessi in bilancio.

Ora, questa impostazione, che si basava in sostanza, sulla permanenza contabile degli equilibri di copertura incorporati nell'assestamento presentato dal Governo a giugno, risulta sostanzialmente superata, e quindi difficilmente difendibile, proprio sulla base degli emendamenti che lo stesso Governo ha proposto all'assestamento.

È noto che questi emendamenti introducono riduzioni nette nelle previsioni di entrata del titolo I dell'ordine di 3.590 miliardi; questo vuoto viene coperto quasi integralmente riducendo i fondi speciali di copertura, di parte corrente e di parte capitale; è chiaro che per la quota corrispondente di parte capitale ci si trova di fronte a una violazione del vincolo di copertura delle spese correnti. Infatti, una volta immessi in bilancio, con l'assestamento, gli effetti delle variazioni, non è contabilmente corretto imputare ad una singola maggiore spesa una singola minore entrata: in altri termini la globalità e l'unità del bilancio non consentono di saldare direttamente singole spese e singole entrate. Tuttavia, sul piano sostanziale, l'entità dell'operazione di recepimento in bilancio degli effetti della sentenza n. 1 risulta inserita, dopo gli emendamenti governativi, in un equilibrio contabile che lascia chiaramente intravedere la non persistenza degli effetti delle misure di maggiore entrata (decreto-legge n. 292 del 1991 sull'anticipo dell'IN-VIM decennale) oltre l'esercizio in corso. Proprio questa mancanza di equilibrio tra entrate e spese correnti, al di là di ogni questione di tecnica legislativa, dovrebbe condurre, sul terreno della copertura, a stralciare la norma che dà attuazione alla sentenza n. 1 del 1991, per collocarla in uno specifico disegno di legge nel quale il problema di copertura sia risolto in modo trasparente. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di collocare in un apposito disegno di legge la copertura 1991 della sentenza n. 1 del 1991, da ottenersi con un utilizzo parziale delle maggiori entrate derivanti dal citato decreto-legge n. 299 del 1991. A decorrere dal 1992 gli oneri dovrebbero essere fronteggiati con una misura di inasprimento fiscale esplicito; ad esempio un ulteriore aumento dell'imposizione fiscale sul petrolio per autotrazione o su altri elementi della imposizione indiretta.

Relativamente alla questione delle entrate, stando anche ad alcune elaborazioni fornite dagli istituti di ricerca, ritiene che quelle relative al 1991, al netto delle operazioni straordinarie, possano essere valutate nell'ordine dei 361.000 miliardi, a cui si aggiungerebbero circa 10.800 miliardi derivanti dalle operazioni straordinarie stesse. I 361.000 miliardi dunque dovrebbero costituire la base sulla quale costruire le

previsioni per il 1992, tenendo conto anche del fatto che la elasticità delle entrate rispetto al reddito si può calcolare come uguale ad 1, poichè la mera somma delle imposte, laddove queste aumentano, si dimostra costantemente costituire base di calcolo errato. In conclusione, stando a quanto dichiarato dal Governo, non ha difficoltà a ritenere che i 3.500 miliardi di entrate aggiuntive possano essere sufficienti ad integrare la previsione per l'anno in corso.

Il senatore FERRARI-AGGRADI si dichiara contrario a modificare il testo del provvedimento di assestamento, con particolare riferimento all'articolo 3, mirando esso a dare soluzione ad un problema di giustizia mediante uno strumento definito dal Governo dopo aver attentamente ponderato la questione.

Il presidente ANDREATTA fa presente che la questione non è quella di non fornire una copertura alla nota sentenza della Corte costituzionale, bensì quella di trovare una fonte di copertura che abbia la stessa valenza temporale della spesa. Chiede inoltre al Rappresentante del tesoro se l'onere in questione sia stato calcolato nel saldo a legislazione vigente.

Il sottosegretario RUBBI precisa che la spesa sopracitata è stata calcolata nel saldo.

Il senatore BOLLINI richiede al Governo una risposta puntuale, tenendo conto che è improprio coprire una spesa del genere in sede di assestamento e che in ogni caso occorre definire una copertura anche per gli esercizi futuri.

La Commissione conclusivamente concorda di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento a domani.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1990 (2893)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 settembre.

Il senatore BOLLINI afferma che prima di proseguire l'esame del rendiconto è indispensabile ottenere dal governo i chiarimenti già richiesti, tenuto conto inoltre che non sono ancora disponibili alcuni documenti, quali ad esempio la relazione della Corte dei conti sugli enti locali, della quale sono state date anticipazioni alla stampa, e il conto del patrimonio. Non sono ancora inoltre pervenute le risposte ai quesiti inviati dalla Commissione ai Ministeri, relativamente alle integrazioni delle note preliminari alle tabelle di bilancio. È indispensabile dunque attendere tale documentazione prima di procedere, tenendo anche conto che, come dimostra l'esperienza francese, è nell'esame del rendiconto che il controllo parlamentare può essere più penetrante e costituire elemento di conoscenza significativo.

Il presidente ANDREATTA precisa che la richiesta di integrazione delle note preliminari alle tabelle di bilancio, nonché le risposte ai quesiti sollevati dalla Corte dei conti, saranno oggetto di esame nell'ambito del bilancio di previsione.

Il sottosegretario RUBBI fornisce la risposta di Governo relativamente agli altri quesiti sollevati nella precedente seduta. Fa presente che sulle eccezioni di regolarità della Corte dei conti, per quanto riguarda le eccedenze di spese, il fenomeno è da correlarsi in via esclusiva a spese di natura obbligatoria - principalmente stipendi, pensioni, ed interessi su CCT - il cui peculiare meccanismo di pagamento (a volte decentrato, come nel caso di stipendi e pensioni) non consente - per effetto in gran parte dei meccanismi di pagamento decentrati tramite ruoli di spesa fissa e ordini di accreditamento - un tempestivo adeguamento delle connesse dotazioni di bilancio. L'inderogabilità e l'indifferibilità delle spese comportano, quindi, necessariamente la loro erogazione e, conseguentemente, la richiesta di sanatoria che viene formulata - per ciascun capitolo interessato - con un apposito articolo della legge di approvazione del rendiconto generale.

Quanto poi ai decreti di accertamento dei residui passivi, l'eccezione mossa riguarda un contenuto numero di capitoli di spesa di vari dicasteri, per i quali i connessi decreti di accertamento dei residui al 31 dicembre 90 non risultavano ancora pervenuti alla Corte dei conti alla data del giudizio di parifica. Per ovviare tempestivamente alla riscontrata anomalia - che, peraltro, non inficia la qualità degli elementi sottoposti ad approvazione parlamentare (tanto che non ne viene chiesta sanatoria) - sono già state tempestivamente sollecitate le Amministrazioni interessate (che devono emanare e trasmettere i suddetti decreti).

Circa poi i ritardi nella presentazione del conto, osserva che il mancato rispetto del termine è ascrivibile alle difficoltà tuttora presenti nell'acquisizione dei dati relativi alla contabilità di Tesoreria. Il ritardo, peraltro, è stato contenuto a pochi giorni: la presentazione è, infatti, avvenuta il 13 giugno, con notevole anticipo rispetto ai decorsi esercizi, così come segnalato dalla stessa Corte.

L'Amministrazione, peraltro, ha già avviato le opportune iniziative - anche in collaborazione con l'organo di controllo - per ovviare all'inconveniente riscontrato e consentire, quindi, l'esame congiunto dei conti finanziario e patrimoniale fin dal 1992.

In materia di giudizio su talune partite, l'organo di controllo ha sospeso il giudizio a carico di talune partite attinenti i seguenti conti: crediti e partecipazioni, beni patrimoniali e passività patrimoniali. La decisione assunta dalla Corte dei conti è stata motivata dalla necessità di completare gli accertamenti istruttori sulla consistenza iniziale delle partite indicate.

Sul divario tra dati di consuntivo ed obiettivi programmatici, la Corte dei conti ha indicato come sia grave il divario rilevato tra risultati della gestione del bilancio ed obiettivi esposti nei documenti programmatici.

In proposito, si deve ricordare la diversa funzione assolta dai documenti in parola, che è approvativa per il rendiconto, e programma-

toria per gli altri; nonchè la loro diversificata estensione, che interessa il solo bilancio dello Stato nel caso del rendiconto, ed il settore statale e quello pubblico allargato per i documenti programmatici.

Per quanto ricordato, quindi, non appare proponibile il confronto tra elementi così diversificati e disomogenei. Il rendiconto, infatti, è atto ricognitivo della gestione del bilancio e del patrimonio dello Stato; il documento di programmazione è, invece, atto propositivo delle linee di politica economica perseguite dall'Esecutivo. Inoltre va evidenziato che i documenti programmatici, proprio per la loro natura, scontano a monte ipotesi di evoluzione, che possono essere anche contraddette dagli andamenti reali. Ciò in quanto le stime di certi parametri di riferimento (quali il PIL, il tasso di inflazione e i tassi di interesse) già di per sè sono di difficile previsione e, quindi, facilmente possono dar luogo a divari, con conseguenze che nel nostro sistema possono assumere aspetti talvolta rilevanti.

A tale riguardo non vanno sottaciute le esperienze che si registrano nei maggiori paesi dell'occidente industrializzato dove divari tra programmi e risultati si manifestano in maniera molto più ampia che in Italia.

Sulla quantificazione degli oneri e le coperture finanziarie, si deve far presente che i canoni procedurali furono indicati - come notato dalla stessa Corte - dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 1988. L'ulteriore passo da compiere proposto dalla Corte è, senz'altro, condivisibile e potrà trovare, del caso, anche un rafforzamento legislativo con la prefissione nell'ambito della riforma in corso (atto Senato n. 1203-bis).

Per quel che concerne le disarmonicità tra conto del bilancio e conto del patrimonio, va osservato che nel complessivo processo di informatizzazione del conto patrimoniale si sta procedendo all'avvio operativo delle procedure per l'integrazione delle aree bilancio e patrimonio. Pur in tale contesto non si è, comunque, tralasciata l'opportunità di migliorare l'informazione conoscitiva dei collegamenti esistenti tra le aree suddette (riportati nella «dimostrazione dei punti di concordanza» tra bilancio e patrimonio) implementando l'esposizione dei dati con un prospetto di analisi dei titoli dettagliato per categorie economiche.

Quanto all'indicazione e alla valutazione dei beni demaniali, in primo luogo si deve premettere che l'esclusione dal conto patrimoniale dei beni demaniali trova origine e motivazione dalla natura dei beni, oltre che dal peculiare regime giuridico al quale sono assoggettati. Infatti, la diretta ed esclusiva destinazione all'uso pubblico, preclude ogni sorta di diverso utilizzo dei beni, rendendoli, quindi, non cedibili e vanificando la funzionalità di una loro eventuale valutazione ove ciò fosse fisicamente possibile. Tale potrebbe, infatti, essere la circostanza dei soli beni del demanio accidentale individuati dall'articolo 822, secondo comma del codice civile. L'impossibilità assoluta, viceversa, rimarrebbe per i beni del demanio necessario indicati nel primo comma del richiamato articolo. Al momento, comunque, si stanno esaminando le eventuali soluzioni da adottare, anche in via amministrativa, per esporre i soli beni del demanio accidentale, opportunamente valutati, in un apposito allegato del conto del patrimonio.

Quanto da ultimo alle osservazioni mosse dall'organo di controllo nell'esame dello stato di previsione del Tesoro, volte ad evidenziare l'ottimo lavoro svolto dal Tesoro con la redazione del bilancio sperimentale di previsione per il 1991, sia pure eccependo che la distribuzione di risorse funzionalmente unitarie tra diversi centri amministrativi di spesa rappresenta un limite all'esperimento compiuto, il sottosegretario RUBBI fa osservare che, pur apprezzando lo spirito costruttivo dell'affermazione, l'impostazione data alla struttura del bilancio è condizionata dalla necessità di conoscere l'entità delle operazioni correnti (entrate e spese correnti) e finali (entrate e spese finali), al fine di poter esprimere il sistema dei risultati differenziali previsti dalla legge e di poterli raccordare con i principali documenti di finanza pubblica. Peraltro, la classificazione funzionale della spesa è perfettamente rinvenibile anche nel bilancio sperimentale, come risulta dalle tabelle allegate al bilancio stesso.

Quanto poi ai capitoli-fondo ed a quelli da ripartire, trattasi di meccanismi di spesa ineliminabili sulla base della vigente normativa che demanda al ministero del Tesoro l'attribuzione contabile di tali dotazioni di spesa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,30.

273ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

Intervengono il ministro della sanità De Lorenzo ed il sottosegretario di Stato per il tesoro Rubbi.

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375-233-1020-1679 e 1879-A-bis), approvato dalla Camera dei deputati, rinviato dall'Assemblea in Commissione in data 22 maggio 1991 (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 luglio 1991.

Il presidente ANDREATTA propone di sospendere la seduta, essendo in corso votazioni in Assemblea.

Concorda la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 17,15, è ripresa alle ore 20,40.

Il presidente ANDREATTA, in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare a domani il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 20,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9°)

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1991

193° Seduta*Presidenza del Presidente*

MORA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'Agricoltura e le foreste Ricciuti.

Intervengono ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento: per l'Agenzia per la formazione e lo sviluppo del Mezzogiorno: l'ingegner Giuseppe Consiglio, vice direttore generale e capo della gestione separata; per l'Associazione per la diffusione della tecnica e della professionalità in agricoltura (Tecnagro) il professor Massimo Bartolelli, amministratore delegato.

La seduta inizia alle ore 15,15.

**PROCEDURE INFORMATIVE
(R 048, 9°)**

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle risorse idriche in agricoltura: audizione dei rappresentanti dell'Agenzia per la formazione e lo sviluppo del Mezzogiorno e dell'Associazione per la diffusione della tecnica e della professionalità in agricoltura (Tecnagro)

Il presidente MORA rivolge un cordiale saluto agli intervenuti, ringraziandoli per l'apporto che daranno all'indagine conoscitiva.

Il relatore NEBBIA ricorda quindi le finalità dell'indagine conoscitiva, che ha preso lo spunto dalla siccità verificatasi negli ultimi anni, con rilevanti danni al settore agricolo. Gli interrogativi posti dalla Commissione, prosegue il relatore, riguardano in particolare la quantità di acqua disponibile per il settore agricolo, quella effettivamente utilizzata, il sistema distributivo e la quantificazione del costo nonché la possibilità di ridurlo.

Tali aspetti, sottolinea l'oratore, assumono una particolare rilevanza per il Mezzogiorno e, in generale, in riferimento ad eventuali interventi pubblici aggiuntivi.

Prende quindi la parola l'ingegnere CONSIGLIO, vice direttore generale dell'Agenzia per la formazione e lo sviluppo del Mezzogiorno, il quale ricorda preliminarmente che l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, fin dai primi passi nel 1951 si fece carico, in via prioritaria, dei problemi dell'approvvigionamento idrico intersettoriale e specificatamente della creazione di strutture ed infrastrutture per la massima utilizzazione dell'acqua in agricoltura. Nel primo ventennio le azioni furono rivolte a zone che, per morfologia, per tradizione e per più facile reperibilità della risorsa idrica, consentivano interventi più rapidi e meno complessi.

Sottolineato poi che nel periodo 1975-76 per l'irrigazione si predispose un Progetto speciale per attrezzare per l'agricoltura irrigua 468 mila ettari di terreno, in aggiunta ai 435 mila ettari già attrezzati fra il 1951 ed il 1975, l'oratore entra nel merito dei quesiti posti nel questionario della Commissione, rilevando che nella tabella di dati da lui elaborata - di cui lascerà copia - si evidenziano le superfici irrigue e l'acqua disponibile nel Mezzogiorno con riferimento alle varie regioni. Dalla tabella si ricava fra l'altro che, con la completa attuazione delle opere fin ad oggi finanziate con l'intervento straordinario, la superficie attrezzata per l'irrigazione nel Mezzogiorno ammonta ad oltre 1 milione di ettari.

Per quanto riguarda il problema dei quantitativi di acque superficiali e sotterranee assorbiti dall'agricoltura, egli osserva che per l'acqua prelevata da impianti pubblici i dati disponibili sono quelli forniti dall'Associazione nazionale delle bonifiche, che li ricava da dichiarazioni degli enti associati. Da indagini episodiche ed a campione risulterebbe che in periodi ad andamento idrologico normale circa il 50 per cento delle superfici attrezzate per irrigazione risultano effettivamente irrigate, con punte di circa l'80 per cento per le aree di più antica e matura cultura irrigua e di circa il 20 per cento per le aree di più recente attrezzatura.

Nessun dato attendibile è possibile fornire circa i prelievi nel Mezzogiorno di acque da strutture private, specialmente da falde sotterranee. Al riguardo - prosegue l'ingegner Consiglio - va sottolineato che l'assenza pressochè totale di qualsiasi controllo sul patrimonio idrico sotterraneo rende non solo ingovernabile ma anche indifendibile un patrimonio inestimabile (peraltro, l'indiscriminato prelievo dalle falde sotterranee ha provocato guasti qualitativi per intrusione di acqua salina dal mare).

Relativamente al quesito sulla possibilità di aumentare la disponibilità di acqua nel Mezzogiorno mediante l'aumento degli invasi - dopo aver ricordato che l'intervento straordinario ha consentito di progettare e realizzare invasi secondo una scala di priorità che ha privilegiato opere con costo unitario d'investimento per metro cubo di acqua compatibile con le leggi di mercato e con i principi di una ragionevole incentivazione (nella sola Calabria sono stati realizzati 11 invasi per oltre 450 milioni di metri cubi di capacità) - l'ingegner Consiglio ritiene che siano realizzabili nel Mezzogiorno altri invasi per i quali sono in corso accertamenti di fattibilità. Va però tenuto presente, egli aggiunge, che si tratta d'invasi con investimenti unitari di tale rilevanza da essere

giustificati solo a fronte di benefici eccezionali e considerando che i benefici cominciano a prodursi in media dopo 10 anni dalla costruzione, sarebbe per ora opportuno insistere in studi e progettazioni in modo da poter far fronte ad esigenze che si manifesteranno dopo l'anno 2000. Per adesso egli ritiene prioritario orientare gli investimenti e le azioni verso una più elevata utilizzazione delle superfici già attrezzate.

Successivamente l'oratore dichiara di ritenere del tutto insignificante il vantaggio derivante dalla stimolazione artificiale delle piogge; considera non interessante per l'agricoltura l'utilizzazione dell'acqua dissalata dal mare (potrebbe invece fornire un utile apporto la dissalazione di acque salmastre, in presenza di specifici progetti agroalimentari ad elevato valore aggiunto, in zone prive di risorse convenzionali); ritiene sia una pratica da espandere l'utilizzo di acqua reflua di scarichi urbani opportunamente depurata (i rischi di un uso indiscriminato sono superiori ai benefici).

Rilevato poi che è possibile economizzare acqua in agricoltura, come dimostra peraltro il risultato dell'attività svolta dalla Cassa per il Mezzogiorno, ricorrendo a tecnologie sofisticate e ad una conduzione dell'irrigazione con monitoraggi ed automatismi e dopo aver sottolineato che resta, al riguardo, obbligata la via della promozione e del finanziamento della ricerca applicata e del trasferimento delle conoscenze (come esempio ricorda che in Puglia le colture irrigue richiedono dotazioni annue di 2.500 metri cubi per ettaro, mentre in Campania non si riesce a scendere al di sotto di 4.700 metri cubi), l'oratore passa ad affrontare il problema della distribuzione dell'acqua irrigua, sia dal punto di vista dell'abbattimento dei costi, sia in funzione dell'incremento della produttività dell'acqua (occorre in particolare a suo avviso indurre enti ed agricoltori ad accettare l'erogazione ed il pagamento dell'acqua utilizzata mediante misurazione del volume prelevato).

L'ingegnere Consiglio si sofferma successivamente sui problemi della gestione ottimale delle reti idrico-potabile e del rapporto tra volumi d'acqua immessi al consumo potabile e volumi utilizzati nel settore agricolo (in Italia il rapporto è dell'ordine di 1 a 5); ribadisce la convenienza ad investire prioritariamente per migliorare l'utilizzazione dell'acqua già disponibile e pone l'accento - in riferimento alla crisi idrica degli anni Ottanta - sui difetti, emersi, in larga parte del Mezzogiorno, nella capacità di governare e programmare l'uso delle risorse idriche superficiali e sotterranee.

Per quanto riguarda il problema dei costi l'oratore evidenzia la necessità d'investimenti in conto capitale e di incentivazioni per ridurre l'incidenza del costo di manodopera, ponendo l'accento sul progetto speciale per la commercializzazione dei prodotti agricoli e quindi per rendere più remunerativa l'agricoltura irrigua.

Avviandosi alla conclusione, l'oratore manifesta preoccupazione circa i possibili effetti dell'attività legislativa in materia di acque, territorio ed ambiente, facendo specifico riferimento a quanto previsto nel disegno di legge n. 2968 all'esame del Senato, già approvato dalla Camera dei deputati, nel quale fra l'altro non si parla più della prevista istituzione dell'Agenzia nazionale dell'acqua, che avrebbe potuto realizzare il controllo dell'intero patrimonio idrico, senza consentire

privilegi o abusi e senza velleità punitive nei confronti di soggetti od enti locali.

Prende quindi la parola il professor BARTOLELLI, amministratore delegato della Tecnagro, il quale - premesso di avere ritenuto utile predisporre subito una documentazione (di cui lascia copia) sui punti del questionario che riguardano l'attività della società che egli rappresenta, riservandosi sia di completarla rapidamente in base alle richieste che verranno dalla Commissione senatoriale, sia di reperire notizie e dati anche su altri punti di competenza di altri enti - affronta il problema della possibilità di aumentare la disponibilità di acqua, soffermandosi sulla stimolazione artificiale della pioggia.

Si tratta, egli sottolinea, di una tecnologia che, se correttamente applicata può dare un incremento delle precipitazioni medie annue dal 10 al 25 per cento. Poichè l'incremento delle precipitazioni non soltanto irriga direttamente le coltivazioni ma soprattutto arricchisce la falda ed agevola il riempimento dei bacini, esso finisce col determinare effetti favorevoli non solo all'agricoltura ma anche ad altri settori che delle riserve idriche si avvalgono.

Osservato poi come l'assoluta mancanza di conseguenze ambientali della tecnologia usata - che riproduce quanto avviene in natura (con un aereo viene inoculata nel sistema nuvoloso una quantità di ioduro d'argento che forma dei nuclei di condensazione del vapore acqueo, stimolando così la pioggia) - ed il modestissimo costo per metri cubi di acqua piovana ottenuta in più (dell'ordine di 5-10 lire al metro cubo) inducano a dedicare una grande attenzione a tale strumento tecnologico, usato ancora in via sperimentale in Italia, anche se su vastissima scala (è già applicato in Israele e negli Stati Uniti), il professor Bartolelli sottolinea che la strumentazione che occorre realizzare per la stimolazione delle piogge (radar, centraline meteorologiche, aerei leggeri strumentati) può essere ampiamente utilizzata per tutto l'anno per molte altre finalità importanti: agrometeorologia, controlli incrociati, lotta alla grandine, alla nebbia, agli incendi boschivi.

Successivamente l'oratore rileva che il «progetto pioggia» è realizzato dalla Tecnagro per incarico del Ministero dell'agricoltura e delle Regioni, in Puglia, in Sicilia, in Sardegna ed in Basilicata.

Posto quindi l'accento sulla mancanza di controindicazioni di tipo ambientale nella stimolazione artificiale della pioggia (la quantità di acqua in più così ottenuta è pur sempre minima rispetto alle enormi quantità esistenti nell'atmosfera; si «capta» parte del sistema nuvoloso che si dissolverebbe nel mare e non si sottrae pioggia ad una Regione per farla cadere in un'altra; la sostanza stimolante utilizzata non determina alcun danno né alla flora né alla fauna) l'oratore passa ad evidenziare come l'utilizzazione delle acque salmastre, superficiali o sotterranee, sia una concreta possibilità di aumentare le risorse idriche a disposizione dell'agricoltura e considera la possibilità di utilizzare le acque reflue urbane per l'irrigazione fra le più promettenti per la risoluzione dei problemi di approvvigionamento irriguo delle zone aride.

Avviandosi alla conclusione il professor Bartolelli fa presente che la società che egli rappresenta dispone di una serie di dati aggiornati

sull'attuale situazione dei laghetti collinari in Italia. Aggiunge che non appena sarà completata la raccolta sui consumi irrigui e sulla tecnologia di irrigazione, provvederà a trasmettere la documentazione alla Commissione.

Il presidente MORA ringrazia sin d'ora gli intervenuti sia per la documentazione già preparata, sia per quella che faranno pervenire in seguito.

Intervengono quindi per rivolgere dei quesiti agli ospiti, i senatori LOPS e SCIVOLETTO ed il relatore NEBBIA.

Il senatore LOPS, premesso che esiste una miriade di enti e di consorzi operanti nel nostro Paese a vari livelli istituzionali, chiede se non si ritenga possibile eliminare tutti questi enti e crearne uno solo a carattere nazionale.

Chiede inoltre se non sia possibile avere la certezza di non correre rischi nell'uso delle acque reflue urbane e - per quanto riguarda i risultati concreti della stimolazione della pioggia - manifesta dubbi sul costo e perplessità nel caso in cui il sistema nuvoloso da inseminare sia limitato.

Il senatore SCIVOLETTO chiede a quali fattori si possono attribuire le anomalie esistenti nel Sud circa l'uso e la distribuzione delle risorse idriche; se si ritenga utile mantenere il finanziamento di opere per invasi, dighe, laghetti artificiali e se sia possibile avere dei dati sul completamento di tali opere nel Mezzogiorno.

Chiede inoltre a carico di chi (Stato o produttore agricolo) debbano andare i costi per il reperimento e la distribuzione delle acque e se sia possibile una comparazione fra l'utilizzazione delle acque reflue e quella delle aree urbane.

Il relatore NEBBIA osserva anzitutto che si tratta di comprendere meglio come incidano i vari elementi (in particolare la spesa di sollevamento) sul costo dell'acqua e come si possano migliorare le tecniche di irrigazione per sottrarre una minore quantità di risorse dall'ambiente. Occorre anche, egli aggiunge, capire meglio il meccanismo della distribuzione in funzione del costo.

Altri punti da approfondire, prosegue il relatore Nebbia, riguardano come l'acqua è prelevata dal patrimonio collettivo, la tariffa per il prelievo delle risorse idriche pubbliche, l'applicazione di un contatore.

Osservato poi che bisogna puntare ad evitare sprechi e a razionalizzare l'uso, il relatore evidenzia il legame fra il numero degli invasi necessario per aumentare le disponibilità idriche ed il problema della difesa del suolo e pone l'esigenza di definire il concetto di acqua reflua.

Conclude chiedendo chiarimenti circa la sostenuta mancata convenienza economica di nuovi invasi e circa taluni elementi di irrazionalità nella distribuzione dell'acqua (in alcuni casi è stata usata acqua pregiata per irrigazione).

Seguono le risposte degli ospiti.

L'ingegner CONSIGLIO ritiene illusoria l'ipotesi di un unico soggetto preposto al governo delle acque. Ritiene invece possibile una razionalizzazione dell'attuale sistema, così come si cerca di fare con il citato disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati (anche se, a suo avviso, esso si occupa prevalentemente di acqua potabile).

Sottolinea inoltre di credere molto all'utilizzazione delle acque reflue, da utilizzare con i trattamenti necessari ad ottenere un tipo di acqua mirata, destinata cioè a determinate colture, che non assorbono elementi residui dell'acqua reflua, che potrebbero essere dannosi all'organismo umano; richiama l'attenzione al riguardo sugli aspetti normativi sanitari e sottolinea la necessità di procedere con prudenza.

Confermate poi le proprie riserve sulla validità dello strumento della pioggia artificiale, l'ingegner Consiglio circa la questione dello spreco delle risorse idriche fa rilevare che alla base del comportamento sta un problema di mentalità e cultura e considera obsoleti gli attuali sistemi di tariffazione, ribadendo la necessità che l'acqua venga pagata in rapporto al quantitativo prelevato.

Successivamente l'oratore rileva come l'abbattimento dei costi richieda investimenti e aiuti pubblici ed evidenzia l'atteggiamento rinunciatario dello Stato circa il controllo delle acque sotterranee (tale controllo potrebbe a suo avviso essere effettuato col ricorso ai sensori da parte di un'apposita agenzia).

Il professor BARTOLELLI nel concordare con l'ingegner Consiglio circa l'uso delle acque reflue, riconosce che esistono problemi di carattere normativo e conferma l'auspicio che si ricorra più ampiamente a tale tipo di risorse idriche.

Osservato poi, per quanto riguarda l'inseminazione artificiale del sistema nuvoloso, che l'incremento medio cui egli ha fatto cenno riguarda l'intero corso di un anno, l'oratore ribadisce l'importanza delle sperimentazioni compiute in varie Regioni per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la necessità di creare strutture di servizio a livello regionale, utilizzando l'esperienza condotta in Israele anche per quanto riguarda il finanziamento di tale servizio che è di natura pubblica e non può che essere assicurato dallo Stato. In Italia, egli aggiunge, il costo annuo per Regione per le strutture di avvistamento del sistema nuvoloso e di intervento non dovrebbe superare i 10 miliardi.

Il presidente MORA rinnova il ringraziamento della Commissione agli intervenuti e, dopo aver ripetuto l'invito a far pervenire eventuale documentazione aggiuntiva, li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,45.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1991

333ª Seduta*Presidenza del Presidente*

FRANZA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Fornasari.

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Renzulli ed altri: Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicamenti o i relativi componenti, oggetto di brevetto (2970), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione del disegno di legge, sospesa nella seduta del 24 settembre.

Il presidente FRANZA dà conto dei pareri favorevoli espressi dalle Commissioni consultate.

Il senatore MONTINARO manifesta serie perplessità in ordine al disegno di legge, a causa del trattamento uniforme di tutti i prodotti farmaceutici: questo, infatti, non tiene conto delle molteplici esigenze della ricerca e, in particolare, dei diversi tempi e modalità di protezione giuridica delle invenzioni. Va considerato, inoltre, che in alcuni settori, come le biotecnologie, la necessità di una tempestiva tutela delle innovazioni appare ancora più urgente.

Il senatore VETTORI osserva che i dubbi suscitati dal provvedimento sono superati dalla considerazione che la tutela brevettuale è uguale per tutti i prodotti mentre lo specifico trattamento riservato ai prodotti farmaceutici risulta giustificato dalla loro peculiarità.

Il senatore BAIARDI, quindi, illustra il seguente ordine del giorno:

«La 10ª Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2970,

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della normativa».

(0/2970/1/10)

BAIARDI, GIANOTTI, MONTINARO

Il sottosegretario FORNASARI si riserva di far conoscere la posizione del Governo al riguardo.

Su proposta del presidente FRANZA, infine, la Commissione conviene di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 16,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1991

255ª Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
BOSCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici D'Amelio e per l'ambiente Angelini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A 1, 13ª)

Il presidente BOSCO informa che la Sottocommissione per i pareri ha ritenuto all'unanimità di investire la Commissione, nella seduta plenaria di domani, dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2942, allo scopo di sollevare conflitto di competenza presso la Presidenza del Senato, per una nuova assegnazione del disegno di legge in via primaria alla 13ª Commissione permanente.

IN SEDE REDIGENTE

Cascia ed altri: Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (255)

Cascia ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Pollino (485)

Rosati ed altri: Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette (510)

Gualtieri ed altri: Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (796)

Boato ed altri: Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (809)

Coviello ed altri: Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino (818)

Innamorato ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Cilento (889)

Coviello ed altri: Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea (1008)

Cutrera ed altri: Norme in materia di parchi naturali regionali (1647)

Manieri ed altri: Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio (1666)

Filetti e La Russa: Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale «Le Grotte» in Aci Trezza (2440)

Petrara ed altri: Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia (2549)

Deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri: Legge-quadro sulle aree protette (2918), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende, con l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 10, la discussione sospesa al termine della seduta notturna del 26 settembre.

Attesa l'assenza del proponente, senatore Diana, è dichiarato decaduto l'emendamento 10.1. Gli emendamenti 10.2 e 10.3, sottoscritti dal senatore Montresori, sono fatti propri dalla senatrice CECCATELLI. Il relatore propone la riformulazione dell'emendamento 10.2, consistente nella soppressione della parola «favorevole»: essa è accolta dalla senatrice CECCATELLI. Il senatore ANDREINI illustra l'emendamento 10.4.

Il relatore esprime avviso favorevole ai tre emendamenti, come pure il sottosegretario ANGELINI.

Per dichiarazione di voto interviene in senso favorevole il senatore BOATO, pur chiarendo come, a suo modo di vedere, l'emendamento 10.2 sia pleonastico.

Posti ai voti sono approvati gli emendamenti 10.2 e 10.3, mentre il Presidente dichiara assorbito l'emendamento 10.4.

Prima di porre in votazione l'intero articolo, intervengono per dichiarazione di voto favorevole i senatori TORNATI, TRIPODI, PIERRI e BOATO.

Posto in votazione, l'articolo 10 è approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 11.

Il senatore CUTRERA rinuncia ad illustrare l'emendamento 11.7 sottoscritto oltre che da lui anche dai senatori Innamorato, Pierri e Meraviglia.

Attesa l'assenza del senatore Dujany, il senatore RUBNER dichiara di fare proprio l'emendamento 11.1.

Il senatore CUTRERA illustra gli emendamenti 11.8 e 11.10 sottoscritti oltre che da lui anche dai senatori Innamorato, Pierri e Meraviglia.

Il senatore PAGANI illustra gli emendamenti 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 ed 11.6 da lui presentati. Attesa l'assenza dei presentatori, senatori Mora, Micolini, Zangara e Manzini, gli emendamenti 11.11, 11.13, 11.15 e 11.18 sono dichiarati decaduti.

I senatori TORNATI ed ANDREINI illustrano rispettivamente gli emendamenti 11.12 e 11.14 sottoscritti oltre che da loro anche dai senatori Giustinelli, Scardaoni, Nespole e Petrarà.

Il senatore GOLFARI illustra l'emendamento 11.9, mentre dell'emendamento 11.16 presenta una riformulazione, in forza della quale l'emendamento deve così essere inteso: «*Sostituire il comma 4 con il seguente: '4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la caccia, prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco'.*».

Il senatore TORNATI presenta un sub-emendamento all'emendamento 11.17 del seguente tenore: «*Sostituire la parola: 'prevede' con la parola: 'può prevedere'*»; e provvede quindi all'illustrazione sia del sub-emendamento, che dell'emendamento stesso.

Il relatore FABRIS poi illustra gli emendamenti 11.20 e 11.21.

Il senatore ANDREINI illustra l'emendamento 11.19 da lui riformulato in un nuovo testo.

Infine il senatore TORNATI presenta ed illustra l'emendamento 11.22 del seguente tenore: «*Al comma 3 sostituire la lettera c) con la seguente: 'c) le modificazioni del regime delle acque che contrastino con le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d)'.*».

Si apre una discussione nel corso della quale intervengono i senatori ANDREINI, TRIPODI, PAGANI, CUTRERA - che propone il temporaneo accantonamento dell'esame dell'articolo 11 - e BOATO.

Il senatore TORNATI ed il sottosegretario ANGELINI invitano il senatore Cutrera a ritirare la sua proposta, ricordando che il piano per il parco contiene una valenza non solo naturalistica ma anche di gestione del territorio; quest'ultimo aspetto, secondo il sottosegretario, implica una correlazione con la programmazione delle attività compatibili.

Su invito del relatore, senatore FABRIS, che ipotizza una proposta di coordinamento sull'inversione d'ordine agli articoli 11 e 12, il senatore Cutrera ritira la propria proposta, presentando l'emendamento 11.23.

Tale emendamento, integrato con un ulteriore periodo proposto dai senatori SPECCHIA e PIERRI, registra il parere favorevole del relatore FABRIS e del sottosegretario ANGELINI e, posto ai voti, è approvato in

tale nuovo testo dalla Commissione, con il voto favorevole del senatore BOATO.

Il senatore BOATO presenta il sub-emendamento 11.16/3.

Dopo che l'emendamento 11.7 è stato dichiarato assorbito, il relatore FABRIS esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.22, 11.12, 11.4, 11.9, 11.16/1, 11.19 (nuovo testo). Il relatore esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.14, 11.15, 11.16/2, 11.17/1, 11.17, 11.6. Invita infine al ritiro degli emendamenti 11.8, 11.10, preannunciando in caso contrario parere negativo.

Il sottosegretario ANGELINI esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.16/1 e 11.20. Il rappresentante del Governo esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 11.1, 11.10, 11.12, 11.5, 11.16/2, 11.17/1, 11.17, 11.6. Invita a riformulare l'emendamento 11.9 e 11.19. Invita infine al ritiro degli emendamenti 11.8, 11.2, 11.3, 11.22, 11.4, 11.14, 11.21, preannunciando in caso contrario parere negativo.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta notturna.

La seduta termina alle ore 17,30.

256ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PAGANI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini.

La seduta inizia alle ore 21,05.

IN SEDE REDIGENTE

Cascia ed altri: Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (255)

Cascia ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Pollino (485)

Rosati ed altri: Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette (510)

Gualtieri ed altri: Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (796)

Boato ed altri: Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (809)

Coviello ed altri: Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino (818)

Innamorato ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Cilento (889)

Coviello ed altri: Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea (1008)

Cutrera ed altri: Norme in materia di parchi naturali regionali (1647)

Manleri ed altri: Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio (1666)

Filetti e La Russa: Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale «Le Grotte» in Aci Trezza (2440)

Petrara ed altri: Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia (2549)

Deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri: Legge-quadro sulle aree protette (2918), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende, con l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 11, la discussione sospesa al termine della seduta pomeridiana odierna.

Il presidente PAGANI invita il relatore Fabris e il sottosegretario Angelini a esprimere i relativi pareri sul sub-emendamento 11.16/3 e sull'emendamento 11.16.

Dopo che il relatore FABRIS e il sottosegretario ANGELINI si sono dichiarati favorevoli al sub-emendamento 11.16/3 e il Governo ha espresso parere favorevole sull'emendamento 11.16 a condizione che venga accolto il sub-emendamento 11.16/3, il presidente PAGANI dichiara assorbito l'emendamento 11.7.

Sull'emendamento 11.1 interviene il senatore DUJANY che invita la Commissione ad una ulteriore riflessione.

Il senatore BOATO dichiara di astenersi, sull'emendamento 11.1 che, posto in votazione, è respinto.

Su una proposta di riformulazione dell'emendamento 11.8 del sottosegretario Angelini, intervengono il senatore PIERRI e il senatore CUTRERA, che ritira il suddetto emendamento.

Dopo che i proponenti hanno dichiarato di ritirare gli emendamenti 11.10, 11.2 e 11.3, il senatore TORNATI mantiene l'emendamento 11.2.

Sull'emendamento intervengono per dichiarazione di voto il senatore TRIPODI, il presidente PAGANI e il senatore RUBNER (favorevoli) e il senatore BOATO (che si astiene).

Con il parere contrario del Governo, l'emendamento 11.2, posto in votazione, è respinto.

Sull'emendamento 11.12 intervengono, per dichiarazione di voto, i senatori ANDREINI, TRIPODI e il presidente PAGANI che si esprimono favorevolmente all'emendamento stesso, mentre il senatore BOATO si astiene.

L'emendamento 11.12 viene quindi posto in votazione e approvato.

Dopo che il Presidente ha ricordato le norme regolamentari che disciplinano la discussione in sede redigente, sull'emendamento 11.4 intervengono, per dichiarazione di voto, i senatori ANDREINI e TRIPODI (favorevoli) e il senatore BOATO (che si astiene).

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 11.4.

I proponenti ritirano gli emendamenti 11.14 e 11.5, mentre il sottosegretario ANGELINI suggerisce una riformulazione dell'emendamento 11.9.

Si svolge quindi un breve dibattito nel quale intervengono il senatore BOSCO (che ribadisce le sue perplessità sull'emendamento), il relatore FABRIS e il senatore INNAMORATO (che suggeriscono alcune modifiche all'emendamento stesso) e il senatore GOLFARI (che riformula la sua proposta accogliendo le suddette indicazioni).

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 11.9, come modificato.

Il senatore BOATO ribadisce le ragioni che lo hanno spinto a proporre il sub-emendamento 11.16/3; intervengono, quindi, per dichiarazione di voto il senatore TORNATI (favorevole) e i senatori GOLFARI e BOSCO (contrari).

Il sottosegretario ANGELINI manifesta il parere favorevole del Governo sulla proposta del senatore Boato; il presidente sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 21,45, è ripresa alle ore 21,50.

Il senatore GOLFARI dichiara di interpretare la norma proposta quale attenuazione del divieto a cacciare nel territorio dell'Ente parco e in questo senso annuncia il voto favorevole al sub-emendamento 11.16/3.

Viene quindi posto in votazione e approvato il sub-emendamento 11.16/3 con l'astensione del senatore TRIPODI.

Dopo che il senatore ANDREINI ha dichiarato di ritirare il sub-emendamento 11.16/2, con successive votazioni sono approvati il sub-emendamento 11.16/1 e l'emendamento 11.16 come modificato.

Il presidente PAGANI dichiara preclusi il sub-emendamento 11.17/1 e l'emendamento 11.17 e ritira l'emendamento 11.6; indi il senatore CUTRERA illustra l'emendamento 11.24.

Su di esso si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il presentatore (che si sofferma sulle ragioni della proposta), i senatori GOLFARI, BOSCO e TRIPODI (che preannunciano il voto contrario sull'emendamento), e il senatore BOATO (che si dichiara favorevole alla proposta).

Avendo il relatore FABRIS espresso parere contrario all'emendamento in discussione ed essendosi il sottosegretario ANGELINI rimesso alla Commissione, l'emendamento stesso, posto in votazione, è respinto.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 11.20, con l'astensione del senatore BOATO.

Dopo che il relatore FABRIS ha ritirato l'emendamento 11.21, il senatore ANDREINI illustra il nuovo testo dell'emendamento 11.19, sul quale il sottosegretario ANGELINI esprime parere contrario. L'emendamento, nella sua nuova formulazione, viene posto in votazione ed è approvato.

Sull'articolo 11, intervengono per dichiarazioni di voto i senatori BOATO, INNAMORATO, TORNATI e GOLFARI (favorevoli), il senatore RUBNER (contrario), il senatore TRIPODI e il Presidente che si astengono.

Il presidente PAGANI interviene brevemente per manifestare le proprie perplessità sul testo dell'articolo che, essendo poco chiaro non mancherà di determinare futuri contenziosi.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 11 come modificato.

Il presidente PAGANI dichiara decaduti gli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.6.

Il senatore CUTRERA illustra gli emendamenti 12.3, 12.4, 12.8 e 12.9.

Dopo che il sottosegretario ANGELINI ha illustrato l'emendamento 12.10, il senatore DUJANY illustra l'emendamento 12.5, che riformula in un nuovo testo. Indi il senatore TORNATI illustra l'emendamento 12.7.

Il senatore ANDREINI esprime avviso contrario all'emendamento 12.8; concorda il senatore TRIPODI che dichiara la propria contrarietà anche al comma 7 dell'articolo 12, presentando conseguentemente un emendamento soppressivo che assume il numero 12.12.

Dopo che il sottosegretario ANGELINI ha dichiarato che il comma 7 dell'articolo 12 rappresenta una norma fondamentale per il Governo, il senatore BOATO presenta ed illustra l'emendamento 12.11; analogamente, il senatore INNAMORATO presenta ed illustra l'emendamento 12.13.

Il senatore MONTRESORI esprime dubbi sugli emendamenti 12.4 e 12.8, presentando un proprio emendamento volto a definire le zone di promozione economica e sociale: su proposta del relatore, l'oratore riferisce tale emendamento al testo approvato dalla Camera dei deputati; esso assume pertanto il numero 12.15.

Dopo che il senatore TORNATI ha ipotizzato che la maggioranza non abbia la reale volontà politica di approvare il testo della Camera, il relatore senatore FABRIS invita a non emendare ulteriormente tale testo che, secondo il sottosegretario ANGELINI, rappresenta l'unica forma corretta di attuazione dell'Ente parco.

Il senatore CUTRERA respinge le esasperazioni procedurali imputabili alla volontà di approvazione senza modifiche del disegno di legge numero 2918: il Gruppo socialista concorda con tutti gli altri Gruppi nella volontà di approvare la legge sui parchi al più presto, ma non senza apportarvi quei miglioramenti resi necessari dalla presenza di norme di assai difficile interpretazione; gli interventi in seduta del Sottosegretario per l'ambiente non possono ritenersi esaustivi o dirimenti di possibili controversie applicative.

La seduta sospesa alle ore 23,05, riprende alle ore 23,15.

Il senatore DUJANY ritira l'emendamento 12.5.

Il relatore senatore FABRIS illustra l'emendamento 12.14 ed esprime parere favorevole agli emendamenti 12.3, 12.11, 12.13, 12.15 e 12.9; esprime parere contrario sugli emendamenti 12.4, 12.12, 12.8 e 12.7.

Il sottosegretario ANGELINI si uniforma ai pareri espressi dal relatore; invita però al ritiro degli emendamenti 12.13 e 12.7. Il senatore INNAMORATO accoglie l'invito, ritirando l'emendamento 12.13.

Con il voto favorevole del senatore BOATO, sono approvati gli emendamenti 12.3 e 12.15.

Con l'astensione del senatore BOATO è respinto l'emendamento 12.4. È invece approvato l'emendamento 12.11.

Indi, con il voto favorevole del senatore BOATO è approvato l'emendamento 12.10; analogo esito ha l'emendamento 12.14.

Il senatore TRIPODI annuncia il voto favorevole sull'emendamento 12.12, mentre il senatore BOATO annuncia voto contrario: posto ai voti l'emendamento 12.12 è respinto.

I senatori TORNATI, PAGANI e RUBNER annunciano voto favorevole all'emendamento 12.8, mentre il senatore BOATO annuncia la propria astensione.

Il senatore MONTRESORI annuncia voto contrario all'emendamento 12.8 che, dopo un breve intervento del sottosegretario ANGELINI, è respinto dalla Commissione.

I senatori ANDREINI e BOATO annunciano voto favorevole all'emendamento 12.7, sul quale esprime voto contrario il senatore GOLFARI, a seguito delle delucidazioni fornite dal rappresentante del Governo.

Il senatore BOATO rettifica la propria dichiarazione di voto, annunciando l'astensione; si astiene pure il senatore RUBNER, mentre il senatore TRIPODI annuncia voto contrario all'emendamento 12.7 che, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Con l'astensione annunciata dal senatore GOLFARI, è respinto l'emendamento 12.9.

Indi col voto favorevole annunciato dai senatori BOATO, TORNATI, BOSCO e CUTRERA, col voto contrario del senatore TRIPODI e con l'astensione dichiarata dal senatore PAGANI, l'articolo 12 è approvato nel testo emendato.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato alla seduta antimeridiana di domani.

La seduta termina alle ore 0,10 del 2 ottobre 1991.

EMENDAMENTI**Legge-quadro sulle aree protette (2918)****Art. 10.**

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; fanno parte della Comunità del parco i rappresentanti delle forze sociali e produttive della Comunità stessa».

10.1

DIANA

Al comma 2 nell'alea, sostituire le parole: «è sentita» con le seguenti: «il suo parere favorevole è obbligatorio».

10.2

MONTRESORI, CECCATELLI

Al comma 2 nell'alea, sostituire le parole: «è sentita» con le seguenti: «il suo parere è obbligatorio».

10.2 (Nuovo testo)

MONTRESORI, CECCATELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. È convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti».

10.3

MONTRESORI

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «È convocata dal Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti o dal Presidente dell'Ente Parco».

10.4ANDREINI, TORNATI, SCARDAONI, NESPOLO,
GIUSTINELLI, PETRARA

Art. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi dall'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12, sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Ministro dell'ambiente» con le seguenti: «anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12».

11.23

CUTRERA

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi dall'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12, sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Ministro dell'ambiente» con le seguenti: «anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo».

11.23 (Nuovo testo)

CUTRERA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:

«sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Ministro dell'ambiente».

11.7

CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «Ente parco» aggiungere le seguenti: «d'intesa con le regioni e le province autonome».

11.1

DUJANY, RUBNER

Al comma 2, nell'alea, sostituire le parole: «disciplina in particolare» con le seguenti: «può disciplinare in particolare».

11.8

CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 3, nell'alea, sostituire le parole: «In particolare sono vietati» con le seguenti: «Possono inoltre essere vietate tutte le attività previste dal regolamento del parco con particolare riferimento».

11.10

CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «la cattura, l'uccisione».

11.2

PAGANI

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali».

11.11 MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

11.3 PAGANI

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) le modificazioni del regime delle acque che contrastano con le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d)».

11.22 TORNATI

Al comma 3, lettera d), dopo la parola: «pubbлицitarie», aggiungere le seguenti: «al di fuori dai centri urbani».

11.12 TORNATI, ANDREINI, GIUSTINELLI, SCARDAONI, NESPOLO, PETRARA

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «cicli biogeochimici», aggiungere le seguenti: «ad esclusione delle sostanze ad uso fitosanitario e zooprofilattico».

11.13 MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se non autorizzati».

11.4 PAGANI

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al di fuori delle residenze o dai centri urbani».

11.14 ANDREINI, NESPOLO, TORNATI, GIUSTINELLI, SCARDAONI, PETRARA

Al comma 3, sopprimere la lettera h).

11.5 PAGANI

Al comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La legge sulla disciplina del volo in zone di montagna definisce le caratteristiche del divieto».

11.9

GOLFARI, MONTRESORI

Al comma 3, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) il sorvolo di velivoli, non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo».

11.9 (nuovo testo)

GOLFARI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le deroghe ai divieti di cui al comma terzo ed in particolare, disciplina l'esercizio venatorio attraverso catture ed abbattimenti selettivi programmati e controllati per la gestione biologica delle singole specie di fauna selvatica».

11.15

MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

All'emendamento 11.16, nuovo testo, nell'alinea, aggiungere, dopo le parole: «Sostituire il» le seguenti: «primo periodo del».

11.16/3

BOATO

All'emendamento 11.16, dopo le parole: «al comma 3» aggiungere le seguenti: «lettere c), d), e), f), g) ed h)».

11.16/2

ANDREINI

All'emendamento 11.16, sostituire le parole: «la caccia» con le seguenti: «la lettera a) del comma 3».

11.16/1

BOATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la caccia, prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabi-

lità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso».

11.16

GOLFARI, MONTRESORI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la caccia, prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco».

11.16 (Nuovo testo)

GOLFARI, MONTRESORI

All'emendamento 11.17, sostituire la parola: «. Prevede» con le seguenti: «. Può prevedere».

11.17/1

TORNATI, ANDREINI, GIUSTINELLI, SCARDAONI, NESPOLO, PETRARA

Al comma 4 sostituire la parola: «, prevedendo» con le seguenti: «. Prevede altresì».

11.17

TORNATI, ANDREINI, GIUSTINELLI, SCARDAONI, NESPOLO, PETRARA

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso».

11.6

PAGANI

Al comma 4, sostituire le parole «da persone» con le seguenti: «dai residenti».

11.24

PIERRI

Al comma 5, dopo le parole: «collettività locali» aggiungere le seguenti: «che sono esercitati secondo le consuetudini locali».

11.20

IL RELATORE

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

11.18

MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

Al comma 5, sostituire le parole: «sono liquidati» con le seguenti: «possono essere liquidati».

11.21

IL RELATORE

Al comma 6, sopprimere le parole: «a statuto speciale».

11.19

ANDREINI, NESPOLO, SCARDAONI, TORNATI,
GIUSTINELLI, PETRARA

Al comma 6, sostituire le parole: «sentita la Consulta e previo parere obbligatorio delle regioni e degli enti locali interessati da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta e, comunque, d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome interessate» con le seguenti: «sentita la Consulta e previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome».

11.19 (Nuovo testo)

ANDREINI, NESPOLO, SCARDAONI, TORNATI,
GIUSTINELLI, PETRARA

Art. 12.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «le utilizzazioni produttive tradizionali» con le seguenti: «attività di lavorazione e di coltivazione che utilizzano metodi di produzione biologica ed attività di allevamento che escludono metodi di crescita forzata».

12.1

MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali», con le seguenti: «continuano, secondo procedimenti convenzionali nel settore agronomico e zootecnico, le attività agro-silvo-pastorali».

12.2

MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «Sono ammesse le opere di manutenzione e di restauro delle costruzioni esistenti ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31» con le seguenti: «Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31».

12.3 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «aree di promozione» aggiungere le seguenti: «economica e sociale».

12.15 MONTRESORI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «aree di promozione, facenti parte del medesimo ecosistema, ma parzialmente alterate da fatti antropici, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco» con le seguenti: «aree di iniziativa comunale nelle quali sono consentiti gli interventi necessari per le esigenze di vita e di lavoro delle popolazioni interessate nella compatibilità con le finalità istitutive del parco».

12.4 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «ma parzialmente alterate da fatti antropici» con le seguenti: «più estesamente modificate dai processi di antropizzazione».

12.11 BOATO

Al comma 4, sostituire le parole: «per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del comma 2», con le seguenti: «e con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui al comma 2».

12.6 MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

Al comma 4, dopo la parola: «regione» aggiungere: «o ente delegato».

12.13 INNAMORATO

Al comma 4, dopo le parole: «le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa» aggiungere le seguenti: «oltre che con l'Ente parco».

12.10

IL GOVERNO

Al comma 4, sostituire le parole: «Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dall'istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce il Ministro dell'ambiente il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei Ministri che decide in via definitiva», con le seguenti: «Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dall'istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni o province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva».

12.14

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dall'istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce il Ministro dell'ambiente il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei Ministri che decide in via definitiva», con le seguenti: «Nel mancato raggiungimento delle intese la questione sarà deferita ad un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni o province autonome».

12.5

DUJANY

Al comma 4, sostituire le parole: «qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei Ministri che decide in via definitiva», con le seguenti: «Nel mancato raggiungimento delle intese la questione sarà deferita ad un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni o province autonome».

12.5 (nuovo testo)

DUJANY

Sopprimere il comma 7.

12.12

TRIPODI

Al comma 7, sostituire le parole: «e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro elemento di pianificazione», con le seguenti: «e contiene le direttive vincolanti per i piani paesistici, i piani territoriali ed urbanistici ed ogni altro strumento di pianificazione, che devono adeguarsi nel termine di 90 giorni. Ove tale termine non sia osservato, le direttive del piano sono immediatamente efficaci».

12.8

CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 7, dopo la parola: «sostituisce» aggiungere le seguenti: «, ove in contrasto,».

12.7

TORNATI, ANDREINI, NESPOLO, GIUSTINELLI,
PETRARA, SCARDAONI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'ente provvede alla attuazione del piano, anche a mezzo di intese ed accordi di programma con le amministrazioni interessate».

12.9

CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1991

Presidenza del Presidente
BARBERA

La seduta inizia alle ore 15,30.

Interventi urgenti per Venezia e Chioggia (Atto Senato n. 2972)
(Esame e conclusione)

Il relatore Luana ANGELONI illustra il disegno di legge in esame.

Osserva che il provvedimento si inserisce nella serie degli interventi per la salvaguardia di Venezia, avviati secondo un progetto complessivo che riguarda l'intero territorio e gli enti che vi operano, con la legge 171 del 1973 e con il successivo aggiornamento operato dalla legge 798 del 1984. Le leggi finanziarie degli anni successivi hanno provveduto di volta in volte ad aggiornare e completare gli stanziamenti. Per l'esercizio in corso si è invece in attesa dell'approvazione di un rifinanziamento organico e pluriennale dell'intervento per Venezia che, alla Camera è previsto dalla proposta di legge n. 5289, di iniziativa parlamentare, ma che riceve il consenso del Governo. Il disegno di legge in esame ha - come intento più immediato - quello della utilizzazione dello stanziamento di 100 miliardi per l'esercizio in corso in conto residui di stanziamenti precedenti operati sulla base della legge n. 798 del 1984. Si tratta di uno stralcio operato alla Camera dal provvedimento più ampio giacchè per questo ancora non è stata raggiunta una definizione in grado di poterne consentire rapidamente l'approvazione.

Dopo aver ricordato che il testo rifinanzia taluni interventi in atto, o interventi da avviare in base alla citata legge n. 798, e aver riassunto in che modo il complesso delle somme previste viene ripartito, aggiunge che la riutilizzazione dei fondi è accompagnata da una serie di norme e prescrizioni che hanno suscitato talune perplessità anche nella Commissione di merito, rivolte in particolare all'istituto della concessione unitaria: che viene prevista sia per le opere dello Stato, sia per quelle che dovranno essere realizzate dalla regione Veneto estendendo a questa occasione la previsione dell'arti-

colo 3, terzo comma della legge n. 798 che prevedeva la concessione unitaria soltanto per le opere da realizzarsi da parte del Ministero dei lavori pubblici. In questo caso viene estesa al Ministero dell'ambiente e alla regione Veneto. Si tratta, come dice la stessa legge, della autorizzazione a procedere mediante ricorso ad una concessione - per la realizzazione del complesso delle opere da finanziare - da accordarsi in forma unitaria a trattativa privata anche in deroga alle disposizioni vigenti, a società, imprese di costruzioni anche cooperative e loro consorzi ritenute idonee dal punto di vista imprenditoriale e tecnico-scientifico. Per quanto si tratti di una facoltà, di fatto si configura l'ipotesi che l'intero complesso delle opere sia affidato in concessione - dalla progettazione alla esecuzione - a trattativa privata ad un unico soggetto: che non cessa di essere unico anche se è costituito da un consorzio di imprese. Se questa disposizione si connette con l'altra che prevede il coordinamento delle opere di competenza della regione Veneto con quelle di competenza del Ministero dell'ambiente, risulta evidente come, ancora una volta nel nome dell'efficienza e della rapidità vengono superate tutte le procedure di garanzia in favore dell'affidamento della realizzazione a soggetti privati a trattativa diretta, proprio mentre, per altro verso, il Parlamento esamina un disegno di legge che rivede interamente le procedure contrattuali e intende porre riparo all'abuso di eccezioni che - spesso con effetti disastrosi - sono state fatte alle norme ordinarie di contabilità. Accanto alle disposizioni strettamente connesse alla utilizzazione dei residui di stanziamento, sono poi previste alcune innovazioni che riguardano: la sospensione degli sfratti e l'istituzione del diritto di prelazione nella compravendita di immobili a favore di privati conduttori e dei comuni di Venezia e Chioggia; la ridefinizione dei compiti della Commissione per la salvaguardia di Venezia istituita dalla legge n. 171 del 1973; il trasferimento delle aree e dei fabbricati demaniali di Sacca Serenella al comune di Venezia per la realizzazione di opere infrastrutturali ed edilizie in determinati settori.

In particolare, si sofferma sul fatto che, nel caso di taluni contrasti interni alla Commissione la decisione definitiva è rimessa ai ministri dei lavori pubblici, dei beni culturali e dell'interno che devono decidere entro novanta giorni e rileva che tra i pareri contrari che azionano la procedura di remissione, non vi è nè quello dei rappresentanti della regione, nè quello dei rappresentanti del comune di Venezia. Con il che, attraverso le procedure di cooperazione, si conferma che la preminenza è sempre riservata alle posizioni delle amministrazioni statali, attraverso la remissione della decisione finale all'organo politico centrale.

Nel commentare l'autorizzazione all'utilizzo dei fondi di cui alle leggi n. 183/1989 e alla successiva legge di integrazione n. 253/1990, sottolinea che le leggi citate prevedono una serie di termini perentori e drastici di scadenza, con relativa attivazione dei poteri sostitutivi, a carico degli interventi di competenza regionale. Proprio in sede di approvazione della legge 253 del 1990, si rileva come quelle scadenze sembravano eccessive e irrealistiche per un'attività complessa come è quella dell'intervento sul suolo: non si può ora non notare come le amministrazioni statali provvedano liberamente a sanare i propri ritardi

mentre sono sempre più drastiche per quelli regionali, per cui si propongono termini e scadenze che, il più delle volte, sono frutto di ottimismo eccessivo se non di pura fantasia.

Conclude proponendo di esprimere parere favorevole, ma con precise condizioni: anzitutto circa le perplessità che suscitano le autorizzazioni per il ricorso alla concessione unica e le ulteriori deroghe alle norme di contabilità a favore della trattativa privata con un soggetto che, per questa via, si sostituisce interamente alla amministrazione pubblica. È il caso di ricordare che le nuove norme di contabilità appena approvate dal Senato e in discussione alla Camera – norme di iniziativa del ministro Prandini – non solo prevedono l'incompatibilità tra i soggetti che progettano le opere e quelli cui è affidata la realizzazione e la gestione dell'opera, ma circondano le eventuali concessioni nell'una e nell'altra fase di realizzazione delle opere di molte norme di salvaguardia a favore della pubblica amministrazione. Questo punto, per altro, è in attuazione della relativa direttiva comunitaria, per la quale è stato inviato il decreto delegato alla firma del Capo dello Stato: decreto che, approvato rapidamente, troverà subito una prima eccezione in questa legge.

In secondo luogo la previsione di realizzare le opere infrastrutturali ed edilizie – seppure di edilizia pubblica a carattere sociale – nelle aree demaniali non è assistita da adeguate norme di salvaguardia di carattere legislativo. In questo senso tutto è rimesso all'azione delle amministrazioni procedenti e al parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia, mentre sarebbe necessario il ricorso a norme di protezione specifica per i valori ambientali di alcune zone.

Il deputato Gianni LANZINGER si dichiara d'accordo con i rilievi fortemente critici al disegno di legge formulati dalla relatrice. In particolare, sottolinea anch'egli come il ricorso alla concessione unitaria costituisca un elemento di forte turbativa per un'azione amministrativa che sia improntata a criteri di correttezza e trasparenza; si superano, infatti, tutte le procedure di garanzia in favore dell'affidamento della realizzazione a soggetti privati a trattativa diretta, finendo in sostanza col rinunciare a quella funzione di controllo che dovrebbe competere alle autorità locali. D'altronde, già si ventila un utilizzo di questi fondi per la realizzazione di opere che nulla hanno a che vedere con le finalità dichiarate nel provvedimento. Del tutto criticabile è poi la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 4, che rimette la decisione ad un concerto di ministri, nel caso di contrasti interni alla commissione per la salvaguardia di Venezia. Dopo aver aggiunto che non si soffermerà su altri rilievi che potrebbero muoversi al disegno di legge, in quanto non attinenti ad aspetti di specifica competenza della Commissione, conclude invitando, per l'insieme delle considerazioni negative sopra formulate, ad esprimere parere contrario.

Il senatore BERTOLDI ritiene anch'egli che sul provvedimento debbano essere espresse serie riserve, anche se va tenuto conto dell'esigenza di consentire il completamento di alcune opere già avviate e va considerata l'urgenza di determinati interventi. Per questi motivi

riterebbe più opportuno esprimere un parere favorevole, ma condizionato: sarà poi la Commissione di merito, a valutare se tradurre tali condizioni in modifiche al testo o, per evitare ulteriori prolungamenti dell'*iter* parlamentare del provvedimento, in ordini del giorno.

Nel riprendere le considerazioni già fatte, formula ulteriori critiche al disegno di legge riferite in particolare alla esiguità della quota attribuita alla regione Veneto sul complesso dei fondi stanziati e ribadisce le riserve sul ricorso alla concessione unitaria e sul fatto che l'iniziativa autonomistica è di fatto assoggettata a pesanti vincoli centralistici.

Dopo ulteriori interventi del relatore Luana ANGELONI, del deputato Gianni LANZINGER, del senatore BERTOLDI e del Presidente Augusto BARBERA, la Commissione, con l'astensione del deputato Gianni LANZINGER, approva il seguente parere:

« La Commissione parlamentare per le questioni regionali esprime sull'Atto Senato n. 2972

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

sia eliminato il ricorso alla concessione unitaria attraverso cui, ancora una volta, vengono superate tutte le procedure di garanzia in favore dell'affidamento della realizzazione a soggetti privati, a trattativa diretta: proprio mentre, per altro verso, il Parlamento esamina un disegno di legge che rivede interamente le procedure contrattuali e intende porre riparo all'abuso di eccezioni che - spesso con effetti disastrosi - sono state fatte alle norme ordinarie di contabilità. Peraltro, la procedura della concessione unitaria è anche in contrasto con l'attuazione di una specifica direttiva comunitaria, per la quale il relativo decreto delegato è già alla firma del Capo dello Stato;

si tenga conto della necessità che la previsione di realizzare opere infrastrutturali ed edilizie - seppure di edilizia pubblica a carattere sociale - specie nelle aree demaniali deve essere assistita da adeguate norme legislative di salvaguardia circa la natura delle opere da realizzare, evitando che tutto sia rimesso all'azione delle amministrazioni procedenti e al parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia, mentre è necessario il ricorso a norme di protezione specifica per i valori ambientali e culturali di talune zone ».

Disposizioni per accelerare le opere e gli interventi di attuazione del programma di tutela ambientale (Atto Senato n. 2924)

(Esame e conclusione)

Il deputato Gianni LANZINGER, relatore, illustra il provvedimento, ispirato alla finalità, come ricordato nella relazione introduttiva, di superare i ritardi, inaccettabili sul piano della tutela ambientale, registrati nella realizzazione di opere ed interventi finanziati dal

Ministero dell'Ambiente. Stando alla relazione le cause fondamentali di tale ritardo andrebbero ricercate nell'intervento plurimo e disarticolato dei molti soggetti ed organi competenti e nella ostilità delle popolazioni che diverrebbe incontrollabile a fronte della frammentazione delle responsabilità. Dopo aver espressamente ricordato l'esperienza delle procedure eccezionali adottate per i mondiali di calcio, la relazione sottolinea l'evidente priorità della realizzazione di depuratori, inceneritori e discariche e richiama le modalità attraverso cui si intende apprestare uno strumento operativo capace di consentire, come si afferma, il sollecito rispetto del programma triennale per la tutela ambientale ed il concreto utilizzo delle risorse in esso contenute.

Il relatore sottolinea che lo strumento approntato si concretizza nell'attribuzione del carattere di preminente interesse nazionale, indifferibilità ed urgenza ad alcuni interventi, individuati in uno schema allegato al provvedimento, rispetto ai quali è certamente indiscutibile l'opportunità di un'efficace azione amministrativa. Inoltre, si affida ai presidenti delle regioni una peculiare responsabilità attuativa delle opere previste dalle relative intese programmatiche e si utilizza il modulo procedimentale della conferenza dei servizi per la valutazione e approvazione dei progetti.

Il relatore osserva che le considerazioni addotte nella relazione non possono indurre a sottacere le riserve e le perplessità per il disinvolto ricorso ad una procedura, già sperimentata con esiti che certo non possono essere considerati brillanti, che porta in sostanza all'esautoramento del ruolo delle autonomie regionali e locali in materia urbanistica ed ambientale. Per di più, quella che dovrebbe essere una procedura eccezionale finisce col trasformarsi in modalità ordinaria di intervento urbanistico.

In particolare, il relatore sottolinea come questo tipo di procedure non tengano alcun conto delle competenze primarie proprie delle regioni e delle province autonome in materia urbanistica.

Sulla base di queste considerazioni conclude proponendo di esprimere contrario.

Il senatore BERTOLDI concorda con la valutazione negativa del relatore, in particolare per quello che riguarda la violazione che con questo provvedimento si opera di competenze primarie delle regioni a statuto speciale. Si tratta certamente di una normativa che mette in grave difficoltà le autonomie regionali e locali, rendendo di fatto impraticabile il normale utilizzo degli strumenti urbanistici definiti dalla legislazione vigente: le regioni e gli enti locali vedono così del tutto compromessa la loro capacità di gestione del territorio. Si dichiara pertanto favorevole alla proposta di parere contrario del relatore.

La Commissione approva quindi all'unanimità la seguente proposta di parere del relatore Gianni LANZIGER:

« La Commissione parlamentare per le questioni regionali

senza volere entrare nel merito circa la necessità ed urgenza delle opere da realizzare nel quadro del programma triennale per la tutela

ambientale e pur valutando positivamente la natura degli interventi indicati nell'Allegato A del disegno di legge in esame, esprime

PARERE CONTRARIO

sul disegno di legge stesso, in quanto non può che suscitare ampie riserve l'ulteriore deroga alle disposizioni ordinarie in materia urbanistica, deroga che sottrae competenze alle autonomie regionali e locali attraverso la dichiarazione, operata direttamente dalla legge, di preminente interesse nazionale, indifferibilità ed urgenza delle opere.

Peraltro il complesso della discipline straordinaria e derogatoria qui prevista finisce, a ben vedere, col sottrarre in via permanente - di fatto diventando essa la norma - le competenze proprie delle autonomie regionali e locali, nonostante il ruolo in tema di tutela ambientale che dovrebbe essere loro riconosciuto.

In particolare, va sottolineato come le procedure eccezionali definite nel disegno di legge non tengano conto delle competenze primarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia urbanistica ed ambientale.

La seduta termina alle ore 16,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1991

Presidenza del Presidente
COLONI

Intervengono il sottosegretario di Stato per il tesoro, Pavan, il direttore generale degli Istituti di previdenza, Grande, ed il vicedirettore generale Tomenzi.

DISCUSSIONE E VOTAZIONE DEL PARERE SULLE VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA PER IL 1991

Il Presidente COLONI ringrazia il rappresentante del Governo di essere intervenuto all'odierna seduta ed invita il senatore Perugini a svolgere la relazione sulle variazioni di cui al titolo.

Il senatore PERUGINI, *relatore*, illustra analiticamente il contenuto delle variazioni ad alcuni capitoli di bilancio, proposte dalla direzione generale degli Istituti di previdenza, precisando che esse riguardano necessità sopravvenute nei primi otto mesi del 1991.

Il primo provvedimento risalente al luglio scorso interessa il capitolo 35, fra le cui voci è compresa anche quella relativa alla fornitura di inserti con marchio a secco, per la quale era stata quantificata una spesa complessiva poi rivelatasi insufficiente a causa della successiva richiesta della Banca d'Italia.

Circa il secondo assestamento dei capitoli di bilancio, approvato venerdì scorso dal consiglio di amministrazione degli Istituti di previdenza, rileva che esso riguarda in particolare il capitolo 13, a causa del maggior onere per il pagamento di arretrati ad un'unità di personale, il capitolo 14, relativo ai compensi per lavoro straordinario, il capitolo 17, riguardante le indennità di missione del personale dirigente ispettivo per il controllo e la definizione delle morosità contributive, il capitolo 31, relativo all'acquisto di macchine fotocopiatrici e di moduli per i *personal computers*, il capitolo 32, relativo alla gestione ed al completamento del sistema informativo e del centro di contabilità della ragioneria centrale, ed infine il capitolo 37, riguardante i costi per le utenze e le spese postali.

A fronte di tali maggiori oneri, osserva che è richiesto un minore stanziamento di quasi nove miliardi a seguito del rinvio al 1992 della definizione del progetto di informatizzazione « PREV » di cui al capitolo 30, nonché una riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 18 relativo al fondo di incentivazione.

Quanto alle spese per la gestione del patrimonio immobiliare, precisa che è richiesto un maggiore stanziamento al capitolo 81, per l'onere derivante dal contratto stipulato con la società AGIED di Roma incaricata sia del controllo della consistenza patrimoniale di alcuni immobili sia della stesura delle tabelle millesimali e dei criteri di spesa. È inoltre richiesto un aumento dello stanziamento per i capitoli 82 e 86, relativi ad oneri derivanti dagli accordi aziendali per il personale tecnico e ad oneri tributari e contributi vari.

In definitiva, considerando il primo ed il secondo provvedimento di variazioni, fa rilevare che, a fronte dei circa 173 miliardi e mezzo dello stanziamento originario per l'esercizio 1991, si è pervenuti al totale di poco meno di 170 miliardi.

Chiede, per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, se in occasione degli interventi di conservazione e ristrutturazione degli edifici l'amministrazione provveda a richiamare gli inquilini morosi a regolarizzare la loro posizione, considerando gli alti costi sostenuti.

Propone infine alla Commissione di esprimere parere favorevole al ministro del tesoro sulle predette variazioni.

Il Presidente COLONI chiede ai rappresentanti degli Istituti di previdenza di far conoscere alla Commissione le ragioni del rinvio al 1992 della definizione del progetto di informatizzazione « PREV »: ciò lo preoccupa in modo particolare, considerando che i tempi per la liquidazione dei trattamenti pensionistici si rivelano ancora eccessivi.

Il direttore generale GRANDE fornisce alcune precisazioni e risposte, sottolineando in particolare che il ritardo nell'approntamento del progetto di informatizzazione « PREV » è dovuto in buona parte alla necessità di acquisire i pareri obbligatori del Provveditorato generale dello Stato, del dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, ed infine del Consiglio di Stato. Assicura comunque i commissari che l'amministrazione intende nei prossimi mesi recuperare, almeno parzialmente, i ritardi finora accumulati.

Dopo aver affrontato alcune particolari questioni relative ai procedimenti di contenzioso con i locatari degli immobili, osserva che da circa due anni nei contratti di locazione per uso commerciale è stata inserita una clausola di fidejussione bancaria o assicurativa: ciò ha determinato risultati notevoli - al di là di ogni ottimistica previsione - per quanto riguarda la correntezza dei pagamenti.

Dopo un breve intervento del vicedirettore generale TOMENZI, il sottosegretario di Stato per il tesoro, PAVAN, concorda con le osservazioni espresse dal direttore generale, assicurando la sua piena disponibilità ad ogni modifica organizzativa che vada incontro alle esigenze degli utenti.

Il senatore PERUGINI, *relatore*, propone quindi di inserire nel parere favorevole al ministro del tesoro l'invito all'amministrazione ad accelerare al massimo la definizione del progetto « PREV », dati i tempi ancora eccessivi per la liquidazione dei trattamenti pensionistici, stigmatizzando al riguardo i ritardi accumulati a seguito della necessità di acquisire i pareri obbligatori prima riportati.

Il Presidente COLONI pone in votazione la predetta proposta del relatore, che la Commissione approva all'unanimità.

ESAME DEI RENDICONTI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA PER IL 1988, 1989 E 1990

Il Presidente COLONI ricorda il contenuto dei dibattiti svolti in passato dalla Commissione sui ritardi del giudizio di parifica dei rendiconti: di ritardi ora non si può più parlare, visto che nel luglio scorso è stato emesso il giudizio di parifica per i rendiconti del 1990. La Commissione è quindi in grado di procedere a questo importante adempimento, che giudica di grande rilevanza.

Invita quindi il senatore Perugini a svolgere la relazione.

Il senatore PERUGINI, *relatore*, ricorda che la legge n. 88 del 1989 ha affidato alla Commissione, fra l'altro, anche le funzioni svolte dall'organismo di vigilanza da ultimo nominato dalla legge n. 327 del 1973. In tali funzioni rientra anche l'approvazione dei rendiconti annuali delle quattro Casse amministrate, che è comunque successiva al giudizio di parifica emesso dalla Corte dei conti. Quest'ultima, a sezioni riunite, ha giudicato regolari i rendiconti per gli esercizi 1988 e 1989 nell'udienza del 4 marzo scorso, mentre nell'udienza del successivo 15 luglio ha giudicato regolari quelli riferiti al 1990.

Ritiene senz'altro validi i giudizi, le osservazioni e le annotazioni formulati dalla Corte dei conti, che non ha lesinato commenti in ordine agli aspetti tecnici e finanziari, ai fenomeni relativi alle morosità, al settore pensionistico, ai problemi organizzativi e del personale, nonché alle entrate ed alle spese, alla situazione patrimoniale ed alle attività e passività.

Circa gli aspetti economico-patrimoniali, osserva che, pur in presenza di situazioni differenziate, è evidente che per le quattro Casse l'incremento del patrimonio netto è affidato al livello di redditività degli investimenti, dal momento che la spesa per prestazioni previdenziali è superiore all'entrata complessiva.

Si deve notare inoltre una significativa diminuzione dei crediti contributivi, mentre permane relativamente alta la posta dei crediti riferiti ai contratti di locazione. Ciò si riferisce ad esercizi in cui sono stati mantenuti alti i livelli di investimento, ed in particolare poco meno di 1.600 miliardi per il 1988, circa 1.800 miliardi per il 1989 e poco più di 2 mila miliardi per il 1990, distribuiti nelle varie forme di impiego previste dalla legge, con il precipuo intento di massimizzare il reddito, sia pure nell'ambito di quanto possibile.

Riguardo agli aspetti tecnici, sottolinea che lo squilibrio delle principali poste di bilancio, entrate e spese previdenziali, è da attribuire

al prolungato fermo nell'aumento del numero degli iscritti, derivante dal blocco degli organici degli enti datori di lavoro, finalizzato al contenimento della spesa pubblica. L'effetto di tale fenomeno è stato evidenziato da un sensibile incremento del numero dei pensionati, nonché del livello delle prestazioni, a causa degli adeguamenti automatici e dei provvedimenti di perequazione delle pensioni attualmente corrisposte, ed anche per il lievitare delle retribuzioni che costituiscono la base di calcolo dei trattamenti dei nuovi pensionati.

La situazione tecnica delle Casse pensioni è sintetizzata dal grado di copertura delle prestazioni in atto assicurato dal patrimonio netto, che rappresenta per la Cassa dipendenti enti locali 1,1 annualità di pensioni, per la Cassa sanitari 6,1 annualità di pensioni, ed infine per la Cassa insegnanti 2 annualità di pensioni. La Cassa ufficiali giudiziari è addirittura in *deficit*, sia economico che patrimoniale, e si rivelano necessari interventi legislativi per raggiungere almeno l'equilibrio.

Quanto agli aspetti gestionali, deve riconoscere un aumento della produttività complessiva della direzione generale degli Istituti di previdenza, che sconta peraltro una pesante situazione di arretrato sia nel settore previdenziale che in quello patrimoniale.

Appaiono particolarmente delicate le situazioni relative alla definizione delle domande di ricongiunzione dei servizi in base alla legge n. 29 del 1979 ed anche le contabilità relative alle sovvenzioni concesse ed ai rapporti di locazione.

La liquidazione dei trattamenti pensionistici risente delle vicende legate agli andamenti contrattuali, la cui evoluzione è estremamente lenta; essendo poi la direzione generale una struttura accentrata, devono altresì essere ricordate le difficoltà relative ai rapporti con gli organismi locali.

Riconosce lo sforzo compiuto dall'amministrazione nel fronteggiare le situazioni più difficili, ad esempio la definizione delle morosità per locazioni ed un'efficace azione ispettiva, che ha portato alla diminuzione delle morosità contributive in termini percentuali ed assoluti.

Soffermandosi sulle prospettive per il prossimo futuro, ricorda il contenuto della legge n. 274 del 1991, in cui si possono rinvenire elementi volti a migliorare sia le prestazioni assicurate agli iscritti sia gli aspetti gestionali. Essa prevede fra l'altro una diversa composizione del consiglio di amministrazione e l'istituzione di un comitato tecnico teso a rafforzare le funzioni di indirizzo del consiglio stesso.

È inoltre previsto l'ampliamento delle forme di investimento, la modifica della stima degli immobili e lo sveltimento delle procedure, nonché la possibilità di partecipare a società per la gestione e la manutenzione del patrimonio immobiliare. Appare infine interessante prevedere l'istituzione di sedi periferiche, per migliorare il rapporto con gli iscritti e con gli enti datori di lavoro.

In tal modo si può affermare che sono state gettate le basi per un'adeguata operatività delle Casse pensioni, che continuano a rappresentare un punto di riferimento della previdenza nel settore pubblico.

Sulla base delle predette considerazioni e preso atto del giudizio di parifica della Corte dei conti, propone alla Commissione di approvare i rendiconti per gli esercizi 1988, 1989 e 1990.

Il Presidente COLONI ringrazia il relatore ed avverte che il seguito dell'esame dei rendiconti degli Istituti di previdenza è rinviato a domani, mercoledì 2 ottobre 1991, alle ore 15.

La seduta termina alle 16,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1991

231^a Seduta

Presidenza del Presidente

MURMURA

La seduta inizia alle ore 14,50.

Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288, e successive modificazioni, in materia di concessione di borse di studio a cittadini stranieri o italiani residenti all'estero (2899), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore GUIZZI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, concernente soppressione delle gestioni fuori bilancio (2884)
(Parere alla 5^a Commissione: rinvio dell'esame)

Il senatore SANTINI, sottolineata la complessità della materia, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di poterne adeguatamente approfondire il contenuto.

Concorda il senatore GALEOTTI, ricordando altresì che la sua parte politica ha più volte rappresentato l'esigenza della soppressione delle gestioni fuori bilancio.

Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como e Bergamo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati (2692), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dai disegni di legge di iniziativa dei deputati Orsini Gianfranco; Sacconi ed altri; Strumendo ed altri; Breda

(Parere alla 6^a Commissione su emendamenti: rinvio dell'esame)

Il presidente MURMURA suggerisce di rinviare l'esame degli emendamenti in titolo, rilevando che la materia andrà approfondita alla luce dell'annunciato disegno di legge del Governo concernente la dismissione dei beni pubblici.

Disposizioni sul personale tecnico amministrativo delle Università e del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica (2925)

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il senatore GUIZZI illustra il disegno di legge, che reca modifiche ed integrazioni alle leggi n. 23 del 1986 (concernente norme sul personale tecnico ed amministrativo delle università), n. 168 del 1989 (istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, limitatamente al personale dirigente e delle qualifiche funzionali) e n. 485 del 1988 (relativamente alla parte riguardante la sistemazione del personale con incarichi speciali per l'assolvimento delle attività connesse alla iniziativa EUREKA - European Research Coordinating Agency). Il provvedimento intende fornire dunque organica sistemazione normativa a situazioni strettamente correlate tra loro e realizzare un più razionale assetto delle strutture delle università e degli uffici del Ministero. Nel dichiarare il proprio consenso di massima al provvedimento, il relatore avanza taluni dubbi, giacchè esso finisce per dar luogo ad un ulteriore «ruolo ad esaurimento», categoria sulla quale ha più volte avanzato personali riserve. Il senatore Guizzi suggerisce pertanto di raccomandare alla Commissione di merito di esaminare con particolare attenzione a tale profilo le disposizioni del disegno di legge, evitando altresì di dar luogo a disparità di trattamento, quanto al rispettivo inquadramento nei ruoli, tra pubblici impiegati che attualmente prestano la loro opera nei diversi comparti dell'amministrazione dello Stato.

La Sottocommissione concorda, deliberando pertanto l'espressione di un parere favorevole, con l'osservazione del relatore.

Deputati Petrocelli ed altri: Istituzione delle sovrintendenze archivistiche per il Molise e per la Valle d'Aosta (2938), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione: rinvio dell'esame)

Il relatore, senatore MAZZOLA, fa presente di non essere in grado di riferire sul disegno di legge, non essendo ancora disponibile la relativa documentazione.

Concordano il senatore FRANCHI e il presidente MURMURA.

L'esame del provvedimento è pertanto rinviato.

Deputati Foschi ed altri: Concessione di un contributo straordinario per il progetto «Leopardi nel mondo» dal centocinquantésimo anniversario della morte di Giacomo Leopardi al secondo centenario della sua nascita (1987-1998) (2965), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

Il senatore SANTINI, illustrato il disegno di legge, suggerisce di esprimere parere favorevole, auspicando la rapida conclusione dell'iter del provvedimento.

Il presidente MURMURA, pur convenendo col relatore, avanza perplessità sull'articolo 5, riguardante la copertura finanziaria. In particolare, egli formula dubbi sul comma 1, che autorizza la spesa complessiva di lire dieci miliardi, da ripartirsi in ragione di lire un miliardo per ciascuno degli anni dal 1991 al 2000, impegnando pertanto per un lungo periodo il bilancio dello Stato.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole.

Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (2969), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione: favorevole con osservazione)

Il senatore SANTINI illustra il disegno di legge, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Conviene il senatore GALEOTTI, rilevando l'urgenza di pervenire a modifiche della legge n. 46 del 1982, concernente il fondo speciale per la ricerca applicata. Egli avanza tuttavia dubbi sull'articolo 8, finalizzato ad aggiungere, dopo il primo comma dell'articolo 10 della citata legge n. 46, due ulteriori commi. La disposizione consente infatti alle imprese industriali, alle società ed ai centri di ricerca, ai consorzi ed alle società consortili, nonché agli altri enti privati di ricerca di proporre al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica progetti di formazione professionale destinati a ricercatori ed a personale tecnico. Nel rilevare che il settore della formazione professionale attiene ad una materia di stretta competenza regionale, il senatore Galeotti giudica opportuno che questo elemento venga evidenziato nel parere trasmesso alla Commissione di merito.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con l'osservazione del senatore Galeotti.

In considerazione della necessità di dar corso ai lavori della Commissione plenaria, il presidente MURMURA propone quindi di sospendere la seduta.

La Sottocommissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,45.

Cappuzzo ed altri: Modifica dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (2989)

(Parere alla 4ª Commissione: esame e rinvio)

Il senatore GUZZETTI, illustrato il disegno di legge, suggerisce di formulare avviso favorevole.

Il senatore FRANCHI propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, onde consentirne i necessari approfondimenti.

La Sottocommissione conviene, ed il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti (2988)

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Il senatore GUZZETTI ricorda che il decreto legge n. 299 è strettamente connesso alla manovra finanziaria per il 1992: le disposizioni in esso contenute assicureranno infatti incrementi non più differibili nelle entrate dello Stato, contribuendo contestualmente ad avviare con immediatezza sistemi di controllo che si avvalgono delle più recenti tecnologie ed a semplificare procedimenti precedentemente lunghi ed onerosi. Per questi motivi, il relatore conclude suggerendo l'espressione di un parere favorevole, per quanto di competenza.

Si apre il dibattito.

Il senatore FRANCHI fa osservare che il sostanziale condono delle imposte cui il provvedimento intende dar corso dovrebbe valere solo ai fini fiscali, e non estendersi alla materia edilizia, onde non stravolgere i principi generali dell'ordinamento.

Con specifico riferimento alle disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'INVIM, egli fa poi osservare che esse non devono in alcun modo precludere la ormai urgente ed indifferibile riforma dell'autonomia impositiva degli enti locali.

Tali due profili dovrebbero a suo avviso costituire altrettante osservazioni da includere nel parere per la Commissione di merito.

Dissente il senatore GUZZETTI, rilevando che il provvedimento attiene rigorosamente al profilo fiscale e non intende in alcun modo precludere la riforma dell'autonomia impositiva degli enti locali.

Il presidente MURMURA si sofferma in particolare sul comma 3 dell'articolo 2, laddove si prevede che le dichiarazioni sostitutive, di cui al comma 1 dello stesso articolo, non costituiscono titolo per il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie. A tale riguardo, egli avanza forti dubbi, con specifico riferimento ai rapporti tra tale previsione e le disposizioni contenute nella legge n. 47 del 1985, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia.

Il senatore ACQUARONE precisa che la disposizione in questione intende unicamente ribadire il principio che la concessione edilizia è rilasciata esclusivamente a chi ne ha titolo, non risultando pertanto all'uopo sufficiente una semplice dichiarazione sostitutiva.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole.

Modifica alla legge 23 settembre 1980, n. 591, concernente l'autorizzazione ad assumere ispettori di volo con contratto a termine da utilizzare presso la Direzione generale dell'aviazione civile (2838)

(Parere alla 8ª Commissione: esame e rinvio)

Il presidente MURMURA avanza dubbi sul disegno di legge, che, in attesa dell'emanazione di un provvedimento legislativo di ristrutturazione del ruolo della carriera direttiva degli ispettori di volo della Direzione generale dell'aviazione civile, autorizza il Ministro dei trasporti ad assumere trenta piloti professionisti, onde soddisfare le esigenze di servizio della navigazione aerea. Nel criticare tale previsione, che non fa peraltro riferimento ad alcun criterio specifico sulla cui base il Ministro dovrebbe provvedere a tale scelta, il relatore sollecita l'intervento del rappresentante del Governo, al fine di acquisirne gli indispensabili chiarimenti.

Conviene la Sottocommissione, ed il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

Gianotti ed altri: Cessione in proprietà degli alloggi di servizio ASLS per il personale postelegrafonico (2857)

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole con osservazione)

Il senatore GUZZETTI ricorda che la Sottocommissione ha già esaminato, il 16 ottobre 1990, due disegni di legge (A.S. 1472 e 2358), aventi riguardo alla stessa materia. In quella data - prosegue il relatore - la Sottocommissione, nell'esprimere avviso favorevole su entrambi i provvedimenti, ha invitato la Commissione di merito a volerne riformulare le previsioni, estendendone i benefici a soggetti appartenenti ad altri comparti dell'amministrazione pubblica. Egli propone pertanto di formulare analogo avviso sul disegno di legge n. 2857.

Conviene la Sottocommissione all'unanimità.

Norme per l'edilizia residenziale pubblica (2962), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Botta ed altri; Ferrarini ed altri; Ferrarini ed altri; Bulleri ed altri; Sapio ed altri; Ferrarini ed altri; Solaroli ed altri e del disegno di legge di iniziativa governativa

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole con condizioni ed osservazione)

Riferisce il senatore ACQUARONE, rilevando preliminarmente una non piena congruenza tra l'intitolazione del disegno di legge ed il contenuto di esso. Avanza quindi perplessità relativamente alle modalità con le quali il provvedimento affronta i problemi del recupero del patrimonio edilizio, dettando norme di modifica alla legge n. 457 del 1978, che reca norme per l'edilizia residenziale. Tale legge - prosegue il relatore - distingue, all'articolo 31, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, precisando che cosa esattamente corrisponda a ciascun tipo di intervento. La legge prevede poi, all'articolo 27, che i comuni individuino, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone nelle quali si renda opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, che vanno individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale, ovvero con deliberazione del consiglio comunale. Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero, ovvero non ricompresi in esso, la citata legge n. 457 consente invece unicamente gli interventi edilizi non in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali. È su questa disciplina che si innesta l'articolo 14 del disegno di legge n. 2962, in base al quale, ai fini e per gli effetti dell'articolo 27, precedentemente citato, sono da considerarsi zone di recupero del patrimonio edilizio esistente le zone A), individuate, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, negli strumenti urbanistici approvati dai comuni. Data la lentezza burocratica che caratterizza molte amministrazioni comunali, tale disposizione può essere, secondo il senatore Acquarone, valutata con favore. Diverso avviso egli esprime invece sul comma 2 dello stesso articolo, che sancisce l'applicabilità della disposizione contenuta nel comma precedente anche agli interventi di recupero in corso di esecuzione. Tale previsione viola, a giudizio del relatore, l'articolo 97 della Costituzione, giacchè per tal via il legislatore finirebbe col consentire l'effettuazione, in via amministrativa, di un comportamento che risulta invece penalmente rilevante. Per questi motivi, il relatore propone di condizionare il parere favorevole sul disegno di legge alla soppressione del comma 2 dell'articolo 14.

Concorda con tale rilievo il senatore FRANCHI, osservando che la disposizione censurata dal relatore rischia di dar luogo ad un autentico arretramento della legislazione urbanistica, in quanto consentirebbe ai comuni di non approntare i piani particolareggiati relativi ai centri storici.

Il senatore ACQUARONE, riprendendo il proprio intervento, si sofferma quindi sull'articolo 15 del disegno di legge, che sostituisce gli

ultimi due commi del già citato articolo 27 della legge n. 457, legittimando gli interventi edilizi che non contrastino con le previsioni degli strumenti urbanistici generali per le aree e gli immobili che non siano assoggettati al piano di recupero, ovvero non siano ivi ricompresi. Ove poi gli strumenti urbanistici generali subordinino il rilascio della concessione alla formazione degli strumenti attuativi, ovvero nell'ambito delle zone destinate a servizi i cui vincoli risultino scaduti, l'articolo in questione consente gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché quelli di ristrutturazione edilizia. Tale previsione, pur non incostituzionale, a giudizio del relatore desta preoccupazione, in quanto per tal via si finisce con il rinunciare ad ogni intervento di recupero dei centri storici. Anche questo costituisce pertanto un aspetto da segnalare alla Commissione di merito.

Forti dubbi - prosegue il senatore Acquarone - si incentrano invece sull'articolo 17, che consente - in deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile - ad un numero di condomini che rappresentino la metà del valore dell'edificio di proporre interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari. La disposizione viola infatti a suo avviso il principio di uguaglianza, costituzionalmente sancito all'articolo 3: egli propone pertanto di subordinare il parere favorevole anche alla riformulazione di tali norme, prevedendo che la proposta vada avanzata quanto meno dalla maggioranza dei condomini.

La Sottocommissione, all'unanimità, esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con le condizioni e la osservazione proposte dal relatore.

Interventi a favore della società Stretto di Messina e modifiche alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158 (2982)

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole con osservazione)

Il presidente MURMURA illustra il provvedimento, che assegna un contributo finanziario di 40 miliardi di lire a favore della società Stretto di Messina per consentire il completamento del progetto di massima dell'attraversamento stabile dello stretto. Il disegno di legge detta inoltre disposizioni relative alla presentazione ed all'approvazione del progetto esecutivo, ai controlli ed alle verifiche tecniche sulla progettazione, prevedendo infine la convocazione della conferenza di servizi per la semplificazione del procedimento nella fase di valutazione del progetto di massima. Nel suggerire l'espressione di un avviso favorevole, il relatore formula tuttavia dubbi sul richiamo, contenuto all'articolo 3, al principio del silenzio-assenso, soprattutto in ragione della delicatezza della materia oggetto del provvedimento.

La Sottocommissione conviene, deliberando pertanto l'espressione di un parere favorevole, con l'osservazione del relatore.

Galeotti ed altri: Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (822-B), approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati ed unificato con il disegno di legge di iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole con condizioni ed osservazione)

Il senatore MAZZOLA, dopo aver ricordato che il disegno di legge è stato oggetto di un lungo ed approfondito esame da parte del Senato, fa presente che la Camera dei deputati lo ha profondamente modificato, in modo a suo avviso non totalmente condivisibile. In particolare, egli si sofferma sull'articolo 1, laddove risulta soppresso un riferimento, contenuto nell'originario testo licenziato dal Senato, che assegnava ai periti assicurativi il compito di accertare unicamente i danni alle cose, e non alle persone. Nel sottolineare l'incongruità di tale modifica, il relatore propone pertanto di condizionare il parere al ripristino, da parte della Commissione di merito, dell'articolo in questione nel testo approvato dal Senato.

Egli avanza quindi forti dubbi sulla soppressione, pure operata dall'altro ramo del Parlamento, dell'originario articolo 3, riguardante gli accertatori di danni dipendenti da imprese. Con tale soppressione, gli accertamenti risultano riservati ai soli periti che operano privatamente; ne vengono di conseguenza esclusi coloro che prestano la loro opera alle dipendenze delle imprese di assicurazione, i quali risultano pertanto discriminati rispetto ai periti assicurativi che esercitano l'attività in proprio. Il relatore giudica pertanto indispensabile che la Commissione di merito ripristini tale norma.

Una ulteriore modifica apportata dalla Camera dei deputati concerne poi il comma 1 dell'articolo 13, dove è stata introdotta la previsione che la tariffa delle prestazioni dei periti assicurativi sia determinata sentite anche le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei periti assicurativi. A tale proposito, il senatore Mazzola fa presente la necessità di fare riferimento anche al parere delle imprese operanti nel settore, o, in alternativa, di ripristinare il testo approvato dal Senato, nel quale si faceva riferimento unicamente all'avviso espresso dalla Commissione nazionale per i periti assicurativi.

Subordinatamente al rispetto di tali condizioni da parte della 10.a commissione permanente, il relatore propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALEOTTI, premesso il proprio imbarazzo nel prendere la parola sul disegno di legge, del quale è primo firmatario, ricorda che l'esame del provvedimento presso il Senato e, successivamente, alla Camera dei deputati è stato particolarmente lungo e complesso. Egli dichiara quindi di condividere i rilievi avanzati dal relatore, pur esprimendo il timore che eventuali modifiche al testo ed il nuovo indispensabile riesame da parte della Camera dei deputati finiscano per impedire l'approvazione definitiva del provvedimento.

Il presidente MURMURA fa presente l'opportunità di invitare la Commissione di merito a verificare la conformità delle disposizioni

contenute nel disegno di legge alla normativa comunitaria nel settore assicurativo.

Con tale osservazione e con le condizioni formulate dal relatore, la Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole.

Aliverti ed altri: Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature (921-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore GUZZETTI, la Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro (2939), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scotti Virginio ed altri; Bianchini ed altri
(Parere alla 10ª Commissione: favorevole)

Dopo l'illustrazione del senatore GUZZETTI, la Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole.

La seduta termina alle ore 16,45.

DIFESA (4°)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione FERRARA Maurizio, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1ª Commissione:

Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti (2966), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

BILANCIO (5°)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1991

255° Seduta*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

Intervengono il ministro dei trasporti Bernini, i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Castiglione, per il tesoro Rubbi, per l'interno Spini e per l'università e la ricerca scientifica Zoso.

La seduta inizia alle ore 15,30.

Macis ed altri; Acone ed altri e disegno di legge governativo: Istituzione del giudice di pace (1286-1594-1605-D-Bis), approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di disegni di legge d'iniziativa parlamentare con un disegno di legge d'iniziativa governativa; modificato dalla Camera dei deputati; nuovamente modificato dal Senato; nuovamente modificato dalla Camera dei deputati; definitivamente approvato dal Senato. Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica (Doc. I, n. 15)

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre 1991.

Il sottosegretario CASTIGLIONE fa presente che, pur non essendovi problemi dal punto di vista finanziario sull'emendamento governativo, tuttavia un ricalcolo effettuato dal Tesoro di tutto l'onere del provvedimento porta ad incrementare quello a regime di un valore superiore a 400 miliardi, in quanto le cifre attualmente indicate nell'articolo 48 tengono conto di una quantificazione superata dal tempo.

Il presidente ANDREATTA, dopo aver lamentato il dissidio fra Tesoro e Grazia e Giustizia sull'argomento, fa presente che il Tesoro ha inviato una nota da cui si desume che l'onere connesso all'emendamento ascende a 58 miliardi annui a regime: esso si contrappone alle economie derivanti dalla soppressione dell'articolo 12, comma 4, del

testo approvato, di cui non è possibile effettuare una quantificazione in assenza di elementi certi riguardanti il numero e la retribuzione dei messi di conciliazione non dipendenti comunali per i quali era prevista l'assunzione obbligatoria nei ruoli del comune salvo il rimborso a carico dello Stato. Quanto poi al maggior onere per i contributi dovuti ai Comuni per l'articolo 14, il Tesoro rileva l'impossibilità di una sua determinazione in carenza di un quadro puntuale di riferimento in ordine alle singole sedi e alla congerie di spese da affrontare per locazioni e spese varie di funzionamento.

Il provvedimento in esame - precisa il presidente Andreatta - presenta una anomalia di fondo consistente nel fatto che in media sono previsti due cancellieri per ogni giudice di pace, il che appare eccessivo. Comunque, è chiaro che dalle dichiarazioni del rappresentante della Giustizia emerge il problema di modificare le cifre contenute nel provvedimento.

Il sottosegretario CASTIGLIONE fa osservare che comunque il provvedimento già prevede una certa elasticità per quanto riguarda gli organici, il che può fornire delle risorse aggiuntive di copertura.

Il senatore COVI fa presente che il rapporto cui si riferiva il presidente Andreatta appare accettabile dato il lavoro che si accumulerà negli uffici interessati.

Il presidente ANDREATTA conferma che, se l'onere a regime è superiore ai 385 miliardi, ciò pone un problema di copertura, mentre il senatore SPOSETTI fa osservare che anche la Corte dei conti ha stigmatizzato il fatto che le valutazioni sui costi non sempre vengono riadeguate.

Segue un dibattito, cui prendono parte i senatori COVI (il quale fa presente che il contributo che il Ministero degli interni fornisce a quello di Grazia e Giustizia sulla base del meccanismo di funzionamento della normativa dei cancellieri, andrà riducendosi nel corso del tempo), il presidente ANDREATTA (che suggerisce di utilizzare questo contributo per reperire la copertura del *surplus* dell'onere a regime su quello indicato) e il sottosegretario CASTIGLIONE (il quale sottolinea che le variazioni retributive previste nel disegno di legge sono in linea con le recenti determinazioni della manovra finanziaria).

Ha quindi la parola il senatore SPOSETTI, il quale osserva anzitutto che il fatto che sia indicato un onere a regime rappresenta una garanzia, in quanto la spesa non può spingersi oltre. In secondo luogo, non è escluso che un eventuale, maggior onere a regime possa essere coperto adeguatamente mediante una modifica del disegno di legge finanziaria 1992. Ciò che non appare accettabile è che non si tenga conto dei problemi della giustizia dopo che sono stati espressi numerosi pareri di segno favorevole su un disegno di legge così importante come quello in esame.

Occorre anche rimarcare che il Tesoro sull'argomento modifica continuamente la propria posizione e che il messaggio di rinvio alle

Camere del Presidente della Repubblica non pone un problema di copertura.

Il presidente ANDREATTA fa osservare che una soluzione coerente della questione che sta emergendo porterebbe ad un rinvio del parere ad una fase successiva all'esame del disegno di legge finanziaria 1992, per attendere che prima sia stato approvato l'eventuale emendamento di incremento dello stanziamento del 1994 per il giudice di pace. Se questa soluzione non è ritenuta percorribile, una alternativa può consistere nell'avvicinare l'onere per il 1993 a quello a regime utilizzando altri accantonamenti liberi a legislazione vigente per la rubrica relativa al dicastero in esame.

Il sottosegretario CASTIGLIONE si dichiara per la prima soluzione, mentre il senatore AZZARÀ fa osservare che comunque è opportuno esprimere il parere.

Il senatore SPOSETTI fa presente che il problema si riferisce al solo 1994, mentre il presidente ANDREATTA ricorda che possono essere modificate le cifre relative alle assunzioni: dissente il senatore COVI da quest'ultima posizione, in quanto in tal caso il provvedimento incontrerebbe ostacoli nell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento.

Il sottosegretario CASTIGLIONE, nel dichiararsi contrario a ridurre le assunzioni, rimarca il fatto che la questione si sia posta per un errore originario di valutazione del Tesoro e osserva che l'indicazione dell'onere a regime rappresenta una garanzia: dissente su questo punto il presidente ANDREATTA, il quale fa presente che, se l'onere a regime effettivo è più alto di quello indicato, la conseguenza è un contributo al disavanzo, effetto, questo, che può essere evitato o incrementando l'onere per il 1993 utilizzando la quota di stanziamento libero, tenuto conto delle nuove quantificazioni, oppure facendo ricorso ai risparmi nello stato di previsione del Dicastero degli Interni.

Il senatore SPOSETTI ricorda che l'onere a regime è stato già calcolato in 348 miliardi e non si vede il motivo per una modifica, mentre il sottosegretario CASTIGLIONE dichiara la propria contrarietà a ridurre altri accantonamenti di fondo globale della rubrica relativa alla Grazia e Giustizia, in quanto ciò significherebbe precludere l'approvazione di importanti provvedimenti.

Il sottosegretario RUBBI si dichiara favorevole alla proposta del presidente Andreatta, in quanto in tal modo il provvedimento può veder proseguire il proprio *iter*.

Il senatore ACONE propone una riduzione del personale per risolvere la questione, mentre il senatore COVI si dichiara contrario a questa proposta e il senatore SPOSETTI fa presente che l'emendamento governativo va adeguatamente coperto.

Il presidente ANDREATTA, nel far presente che unanime è il consenso della Sottocommissione sul merito del provvedimento, ricorda che comunque la sua portata è stata snaturata dal fatto che la Camera dei deputati ha inserito una serie di norme relative alle assunzioni.

Il senatore SPOSETTI fa osservare che non appare accettabile una soluzione per cui si modificano le cifre relative agli oneri, incrementando quelli del 1993 che invece sono minori ed effettuando l'operazione opposta per il 1994.

Il senatore COVI propone l'espressione di un parere favorevole, mentre il sottosegretario CASTIGLIONE ribadisce che non vi è un problema di copertura.

Il sottosegretario RUBBI si dichiara favorevole ad un'ipotesi di incremento dell'onere a regime del 1994 per adeguarlo alle nuove quantificazioni, ovviamente nell'intesa che il Dicastero della grazia e giustizia offrirà la copertura finanziaria all'interno degli stanziamenti che lo riguardano dell'emendamento che adeguerà l'accantonamento per il 1994 del fondo globale del disegno di legge finanziaria 1992 relativo all'istituzione del giudice di pace.

La Sottocommissione decide quindi di trasmettere un parere di nulla osta alla condizione ipotizzata dal Tesoro secondo cui l'onere a regime viene adeguato alla quantificazione ricalcolata dal Governo, nel presupposto che durante l'iter del disegno di legge finanziaria 1992 la quota del 1994 dell'accantonamento interessato venga riallineata al predetto onere a regime.

Il presidente ANDREATTA ricorda che costituisce un precedente pericoloso aver di fatto demandato la copertura ad un momento successivo a quello della definizione degli oneri.

Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide (2912)

(Parere alla 7ª Commissione. Parere favorevole con osservazioni)

Propone un parere favorevole il presidente ANDREATTA, mentre il senatore SPOSETTI fa osservare che la relazione tecnica non è chiara per gli oneri a partire dal 1994.

Il presidente ANDREATTA rileva che comunque la tecnica finanziaria del disegno di legge è tale per cui appare invalicabile il *plafond* di 390 miliardi complessivi.

Il sottosegretario ZOSO fa osservare che il programma è particolarmente complesso e che il provvedimento serve ad avviare le procedure, anche per un allineamento con gli altri paesi.

La Sottocommissione incarica quindi il presidente ANDREATTA di esprimere un parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito, in particolare con riferimento alle lacune della relazione tecnica e al divieto di impegnare somme eccedenti il *plafond* complessivo di 390 miliardi.

La seduta termina alle ore 17,05.

INDUSTRIA (10°)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Aliverti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

Provvedimenti in favore dei profughi italiani (2973), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

alla 5ª Commissione:

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, concernente soppressione delle gestioni fuori bilancio (2884): *parere favorevole.*

LAVORO (11°)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Sartori, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1ª Commissione:

Provvedimenti in favore dei profughi italiani (2973), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

IGIENE E SANITÀ (12°)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Condorelli, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 2ª Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o spicotrope (3000), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 13ª Commissione:

FILETTI e LA RUSSA: Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale «Le Grotte» in Aci Trezza (2440): *parere favorevole*;

Deputati AULETTA ed altri; BOSELLI ed altri; CERUTI ed altri; LA MALFA ed altri; SAVINO e PRINCIPE; SERAFINI Anna Maria ed altri; D'ADDARIO ed altri; BARZANTI ed altri; D'AMATO Carlo e D'ADDARIO; TRANTINO ed altri: Legge quadro sulle aree protette (2918), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato: *parere favorevole*.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13°)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice presidente della Commissione Bosco, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) (2931): *rimessione alla Commissione plenaria.*

alla 6ª Commissione:

Partecipazione finanziaria italiana alla *Global Environment Facility* e al Protocollo di Montreal (2942): *rimessione alla Commissione plenaria.*

ERRATA CORRIGE

Nel 744° Resoconto delle Giunte e Commissioni, a pagina 103, al 14° rigo, le parole: *«parere favorevole con osservazioni»* si devono leggere: *«parere favorevole»*. (riferite al disegno di legge n. 822-B).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 2 ottobre 1991, ore 9 e 14,30

In sede consultiva

I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, recante modifiche del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope (3000) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze (80-308-1453-B) (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Scevarolli ed altri; Santalco ed altri*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) (2931) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ZITO ed altri. - Modifiche alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2825).
- Deputati MARTINAZZOLI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai

tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (1912) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti (2966) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del deputato Sospiri, d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo e del disegno di legge d'iniziativa governativa)*.
- Provvedimenti in favore dei profughi italiani (2973) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (2538).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schemi di decreti legislativi recanti l'istituzione delle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbania e Vibo Valentia.

GIUSTIZIA (2°)

Mercoledì 2 ottobre 1991, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Istituzione del giudice di pace (1286-1594-1605-D-bis) *(Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato)*

dal Senato e dalla Camera dei deputati; definitivamente approvato dal Senato. Rinviato dal Presidente della Repubblica).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Istituzione delle preture circondariali equiparate (2719) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CAPPELLI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente l'istituzione delle preture circondariali (2570).

III. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti (2978).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope (3000) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- Deputati RUSSO Raffaele ed altri; MENSORIO; PICCIRILLO; NAPPI ed altri. - Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola (2919) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati CURCI e MASTRANTUONO; GARGANI ed altri. - Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore (2921) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati MASTRANTUONO ed altri. - Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata (2920) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - SALVATO ed altri. - Istituzione del tribunale e della pretura circondariale di Torre Annunziata (1675).
 - GUIZZI. - Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata (2271).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3°)

Mercoledì 2 ottobre 1991, ore 15

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989 (2744).
- Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione scientifica, tecnica ed economica tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste della Repubblica italiana ed il Ministero federale dell'agricoltura e dell'alimentazione della Repubblica socialista cecoslovacca, fatto a Praga il 30 gennaio 1988 (2745).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 18 maggio 1990 (2746).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Varsavia il 10 maggio 1989 (2756) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Ratifica ed esecuzione dei protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Austria, la Confederazione Svizzera, il Regno di Svezia, il Regno di Norvegia e la Repubblica d'Islanda dall'altro, a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, firmati a Bruxelles rispettivamente il 2 febbraio 1989, il 16 febbraio 1989, il 20 marzo 1989, il 12 aprile 1989, il 19 aprile 1989 ed il 31 maggio 1989 (2757) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Ratifica ed esecuzione del protocollo recante emendamento all'articolo 56 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 1989 (2758) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Seoul il 10 gennaio 1989 (2759) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Adesione della Repubblica italiana allo statuto del Gruppo internazionale di studio sul nickel, adottato il 2 maggio 1986 dalla Conferenza

- delle Nazioni Unite 1985 sul nickel, e sua esecuzione (2760) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Ratifica ed esecuzione del primo e del secondo protocollo, firmati a Bruxelles il 19 dicembre 1988, relativi all'attribuzione alla Corte di giustizia delle Comunità europee della competenza in materia di interpretazione della convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (2761) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Adesione della Repubblica italiana allo statuto del Gruppo internazionale di studio sullo stagno, adottato il 7 aprile 1989 dalla Conferenza delle Nazioni Unite 1988 sullo stagno, e sua esecuzione (2762) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della Convenzione firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980 fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Copenaghen il 25 novembre 1988 (2763) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 17 ottobre 1989 (2764) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989 (2765) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Adesione della Repubblica italiana allo statuto del Gruppo internazionale di studio sul rame, adottato il 24 febbraio 1989 dalla Conferenza delle Nazioni Unite 1988 sul rame, e sua esecuzione (2766) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o contro i loro flussi attraverso la frontiera, fatto a Sofia il 1° novembre 1988, con annesso tecnico e dichiarazione (2767) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989 (2768) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica tunisina, la Repubblica libanese, lo Stato di Israele, la Repubblica araba siriana dall'altro, e dei secondi Protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Finlandia dall'altro, a

- seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles rispettivamente il 26 maggio 1987, il 25 giugno 1987, il 15 dicembre 1987, il 16 giugno 1988, il 25 luglio 1989, il 25 luglio 1989 ed il 26 luglio 1989 (2769) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo degli Stati Uniti d'America, i Governi degli Stati membri dell'Agenzia Spaziale Europea, il Governo del Giappone ed il Governo del Canada per la cooperazione relativa alla progettazione dettagliata, allo sviluppo, all'esercizio ed all'utilizzazione della Stazione spaziale civile abitata in permanenza, fatto a Washington il 29 settembre 1988 (2770) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo e scambio di lettere, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989 (2771) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Ratifica ed esecuzione del trattato tra il Regno di Spagna e la Repubblica italiana per la repressione del traffico illecito di droga in mare, fatto a Madrid il 23 marzo 1990 (2772) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 21 febbraio 1990 (2773) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale (1927-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.
 - Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288, e successive modificazioni, in materia di concessione di borse di studio a cittadini stranieri o italiani residenti all'estero (2899) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Contributo italiano per il finanziamento del Piano d'azione per il Mediterraneo (PAM) per il biennio 1990-1991 (2943).
 - Deputati TREMAGLIA ed altri. - Disposizioni a favore dei connazionali coinvolti dalla crisi del Golfo Persico (2946) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Concessione di un contributo straordinario all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO) (2947).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 2 ottobre 1991, ore 15

Integrazione dell'Ufficio di presidenza

Elezione del Presidente.

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- CAPPUZZO ed altri. - Modifica dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (2989).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Programma di ammodernamento pluriennale dello Stato maggiore dell'Esercito relativo all'acquisizione del sistema lanciarazzi leggero FIROS/30.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 2 ottobre 1991, ore 9, ore 15 e 21

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1991 (2892).
- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1990 (2893).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) (3003).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, concernente soppressione delle gestioni fuori bilancio (2884).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 2 ottobre 1991, ore 9,30 e 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti (2988).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze (80-308-1453-B) (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Scevarolli ed altri; Santalco ed altri*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (2565) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piro; Visco ed altri; Fiandrotti ed altri; Tassi ed altri; Bodrato ed altri*).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Partecipazione dell'Italia alla nona ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) (2865).
- Partecipazione finanziaria italiana alla *Global Environment Facility* e al Protocollo di Montreal (2942).

Sui lavori della Commissione

Proposta di passaggio alla sede deliberante per il disegno di legge:

- BEORCHIA. - Modificazione dell'articolo 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, concernente il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia di alcuni beni già appartenenti al demanio idrico (2695).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BEORCHIA ed altri. - Trattamento tributario delle somme erogate dalle Regioni per la costituzione dei fondi di dotazione (1826).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CAVAZZUTI ed altri. - Riforma dei criteri di nomina e di alcuni poteri della Commissione nazionale per le società e la borsa. Norme per il recepimento della direttiva 88/627/CEE (2303).
- TRIGLIA ed altri. - Modifiche al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, istitutivo della Commissione nazionale per le società e la borsa (2717).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUFFINO ed altri. - Liquidazione di indennizzi e contributi per beni abbandonati o danneggiati nei territori già italiani attualmente sotto la sovranità jugoslava (287).
 - CALVI ed altri. - Indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana all'estero (1122).
 - AGNELLI Arduino. - Modifica del terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1130).
 - AGNELLI Arduino ed altri. - Modifica della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1786).
 - Modifica del terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana od all'estero (1932).
 - DE CINQUE ed altri. - Liquidazione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (1995).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

Mercoledì 2 ottobre 1991, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- NIEDDU ed altri. - Modifica dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e cessione in proprietà degli alloggi di servizio per il personale postelegrafonico (2358).

II. Esame dei disegni di legge:

- GIANOTTI ed altri. - Cessione in proprietà degli alloggi di servizio ASLS per il personale postelegrafonico (2857).
- GIAGU DEMARTINI ed altri. - Gestione dei porti industriali del Mezzogiorno in deroga alla disciplina generale del demanio marittimo e dei porti (1641).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (2959) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tassi ed altri; Tassi ed altri; Ronzani ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati ANIASI ed altri; RIDI ed altri; TRANTINO; RIGHI; SANGUINETI ed altri. - Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2348) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo unificato*).

II. Discussione dei disegni di legge.

- IANNIELLO ed altri. - Norme sulla circolazione dei veicoli «mezzi d'opera» e assimilati (2247-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Modifica alla legge 23 settembre 1980, n. 591, concernente l'autorizzazione ad assumere ispettori di volo con contratto a termine da utilizzare presso la Direzione generale dell'aviazione civile (2838).

In sede redigente

- Norme per l'edilizia residenziale pubblica (2962) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei*

disegni di legge d'iniziativa dei deputati Botta ed altri; Ferrarini ed altri; Ferrarini ed altri; Bulleri ed altri; Sapio ed altri; Ferrarini ed altri; Solaroli ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro della marina mercantile circa l'applicazione delle norme riguardanti il noleggio a scafo nudo.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Nomina del presidente del Registro aeronautico italiano.
- Nomina del presidente dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9°)

Mercoledì 2 ottobre 1991, ore 9

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale sementi elette.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale d'economia agraria (INEA).

Procedure informative

Seguito dell'esame della proposta di indagine conoscitiva sulla Federazione Italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa*

dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulle aree protette (2918) (*Testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati).*
- CASCIA ed altri. - Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (255).
- CASCIA ed altri. - Istituzione del Parco nazionale del Pollino (485).
- ROSATI ed altri. - Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette (510).
- GUALTIERI ed altri. - Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (796).
- BOATO ed altri. - Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (809).
- COVIELLO ed altri. - Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino (818).
- INNAMORATO ed altri. - Istituzione del Parco nazionale del Cilento (889).
- COVIELLO ed altri. - Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Ariosto, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea (1008).
- CUTRERA ed altri. - Norme in materia di parchi naturali regionali (1647).

III. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) (2931) (*Approvato dalla Camera dei deputati).*
 - Disposizioni in materia di risorse idriche (2968) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 1989, degli articoli 11 e 12 del disegno di legge: Disposizioni in materia di edilizia residenziale, di acquedotti e di viabilità ordinaria) (Approvato dalla Camera dei deputati).*
-

INDUSTRIA (10°)

Mercoledì 2 ottobre 1991, ore 9 e 15,30

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- GALEOTTI ed altri. - Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (822-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione al disegno di legge dei deputati Bellocchio ed altri).
- ALIVERTI ed altri. - Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature (921-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
- Deputati SCOTTI Virginio ed altri; BIANCHINI ed altri. - Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro (2939) (Approvato dalla Camera dei deputati).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati RENZULLI ed altri. - Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicinali o i relativi componenti, oggetto di brevetto (2970) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MEZZAPESA ed altri. - Disciplina del mercato dell'arte moderna (1362).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERNARDI ed altri. - Obbligatorietà di installazione di rilevatori di gas (651).
- BOATO. - Patentino obbligatorio per elettricisti, idraulici e installatori di impianti a gas (1416).
- PETRARÀ ed altri. - Delega al Governo ad emanare il testo unico in materia di sicurezza degli impianti tecnici (2645).

- PETRARA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti (2913).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 2 ottobre 1991, ore 9, ore 15,30 e 21

In sede redigente

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CASCIA ed altri. - Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (255).
- CASCIA ed altri. - Istituzione del Parco nazionale del Pollino (485).
- ROSATI ed altri. - Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette (510).
- GUALTIERI ed altri. - Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (796).
- BOATO ed altri. - Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (809).
- COVIELLO ed altri. - Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino (818).
- INNAMORATO ed altri. - Istituzione del Parco nazionale del Cilento (889).
- COVIELLO ed altri. - Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea (1008).
- CUTRERA ed altri. - Norme in materia di parchi naturali regionali (1647).
- MANIERI ed altri. - Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio (1666).
- FILETTI e LA RUSSA. - Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale «Le Grotte» in Aci Trezza (2440).
- PETRARA ed altri. - Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia (2549).
- Legge-quadro sulle aree protette (2918) (*Testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri; Boselli*

ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario ; Trantino ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- GRADARI ed altri. - Rifinanziamento e modifiche della legge 29 novembre 1984, n. 798, recante interventi per la salvaguardia di Venezia (179).
- RIVA ed altri. - Norme per la costituzione della società «Nuova Serenissima» per il risanamento, la salvaguardia e la vitalità socio-economica di Venezia (2483) *(fatto proprio dal Gruppo della Sinistra indipendente a norma dell'articolo 79 del Regolamento)*.
- Interventi urgenti per Venezia e Chioggia (2972) *(Testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2, 10, 11, 12, 13 e 14 della proposta di legge n. 5779 d'iniziativa dei deputati Rocelli e Santuz) (Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- ANDREINI ed altri. - Integrazioni e modifiche della legislazione speciale per Venezia (2536).
- PETRARA ed altri. - Norme per il rifinanziamento degli interventi di ricostruzione abitativa previsti dal testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981 (2990).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FABBRI ed altri. - Istituzione dell'autorità per l'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728).
- AZZARÀ ed altri. - Disposizioni per la ripresa degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del 1980-1981 (2876).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Partecipazione finanziaria italiana alla *Global Environment Facility* e al Protocollo di Montreal (2942).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 2 ottobre 1991, ore 9 e 15

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) (2931) (Approvato dalla Camera dei deputati).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari

Mercoledì 2 ottobre 1991, ore 15,30

Seguito della discussione della bozza di relazione sul tema della prova processuale, con riferimento ai problemi relativi ai processi contro la criminalità organizzata.

Discussione della bozza di relazione sulle risultanze dell'attività del gruppo di lavoro incaricato di svolgere accertamenti sullo stato della lotta alla mafia in Basilicata.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulle norme delegate relative al
nuovo codice di procedura penale

Mercoledì 2 ottobre 1991, ore 19

- Esame del parere ai sensi dell'articolo 7 della legge delega: su proposta del Governo modifiche all'articolo 17, comma 1, delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 2 ottobre 1991, ore 15

- Seguito dell'esame dei rendiconti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro per gli esercizi 1988, 1989, 1990.
-